

Cattedra
di Diritto Internazionale

La questione del Nagorno-Karabakh:
Autodeterminazione dei popoli contro
integrità territoriale.

Prof. Elena Sciso.

RELATORE

Prof. Alessio. Sangiorgi

CORRELATORE

Matr. 093712

CANDIDATO

Anno Accademico 2022/2023

Indice:

I - Premessa

II - La questione del Nagorno-Karabakh: inquadramento storico.

1) Storia e origini del conflitto.

1.1 - La regione precedentemente alla nascita dell'URSS.

1.1.1 - Il crollo dell'Impero Russo e la Repubblica Democratica Federale Transcaucasica.

1.1.2 - L'indipendenza della prima Repubblica dell'Armenia e della Repubblica Democratica dell'Azerbaijan.

1.1.3 - La prima guerra armeno-azera (1918-1920).

1.2 - La regione durante l'URSS (1920-1990).

1.2.1 - Sovietizzazione delle due repubbliche e nuovi regimi territoriali (1920-1923), anche in relazione al Nagorno-Karabakh.

1.2.2 - Pretese della RSS armena e la proclamazione di secessione del Nagorno-Karabakh (1945-1991).

1.3 - La prima guerra del Nagorno-Karabakh (1992-1994) e tensioni successive (1994-2020).

2) Il conflitto in tempi recenti.

2.1 - La seconda guerra del Nagorno-Karabakh (la guerra dei 44 giorni nel 2020).

2.2 - La crisi di frontiera tra l'Armenia e l'Azerbaijan (2021-2023).

III - Profili di diritto internazionale: il principio di autodeterminazione dei popoli e la sua applicazione al conflitto del Nagorno-Karabakh.

1) La formazione del principio: dai 14 punti di Wilson alla sua ricezione nella carta delle Nazioni Unite (condizioni e limiti di applicazione).

2) Si può riconoscere agli armeni del Nagorno-Karabakh il diritto di autodeterminazione dei popoli?

- 3) L'esercito di difesa del Nagorno-Karabakh: movimento di liberazione nazionale o movimento insurrezionale?

IV - Il rispetto dell'integrità territoriale degli stati.

- 1) La formazione del principio: la sua ricezione nella Carta delle Nazioni Unite e nella giurisprudenza internazionale (parere sulla dichiarazione d'indipendenza del Kosovo).
- 2) La creazione della cd Repubblica dell'Artsakh: una violazione dell'integrità territoriale dell'Azerbaijan?
- 3) Il precedente del Kosovo: analisi comparativa
 - 3.1 – Paragone storico.
 - 3.2 – Paragone giuridico.

V - Gli sviluppi più recenti ed individuazione di soluzioni

- 1) “L’operazione anti-terroristica” azera del 19 settembre 2023: la “riconquista” della regione contesa.
- 2) Prospettive per il futuro.
 - 2.1 - Posizione azera.
 - 2.2 - Posizione armena.
- 3) L’applicazione del modello di autonomia dell’Alto Adige: un possibile strumento per garantire il rientro della popolazione armena.

VI - Conclusioni

*«Per l’Azerbaijan la questione del Karabakh è una
questione di ambizione, per gli Armeni del Karabakh è una
questione di vita o di morte»*

Andrei Sakharov

A mio padre e mia madre.

Dopo lunghi anni di sacrifici e perseveranza,

mi avete accompagnato fino a qui.

I - Premessa

Nel 1989, il duplice Premio Nobel per la pace Andrei Sakharov, ci consegnava questo pensiero: “Per l’Azerbaijan la questione del Karabakh è una questione di ambizione, per gli Armeni del Karabakh è una questione di vita o di morte”. Una citazione tanto semplice quanto complessa, che porta con sé il peso della storia conflittuale di due Stati ed una regione contesa: Armenia, Azerbaijan e Nagorno-Karabakh. In modo da intendere il significato complesso di queste parole è necessario immergersi nello studio degli eventi storici, sociali e giuridici che hanno caratterizzato la lunga “questione del Nagorno-Karabakh”.

Alla lettura della citazione sovrastante spicca un dettaglio di fondamentale importanza. L’autore espone i due soggetti interessati in modo diverso. Da un lato, pone l’accento sull’importanza politica e territoriale che il Nagorno-Karabakh ha per l’intera nazione dell’Azerbaijan (e non per la sua popolazione). Dall’altro invece, enfatizza l’importanza della regione per la popolazione armena di quest’ultima (e non per l’Armenia). In questo modo, viene a delinearsi una duplice chiave di lettura basata sull’opposizione tra le volontà di due entità ben distinte: il popolo della regione e lo stato che ne è sovrano. Ricollegando questi concetti generali a principi concreti del diritto internazionale appare chiaro quale sia stato l’intento di Sakharov: evidenziare il contrasto esistente tra il principio di integrità territoriale di uno Stato ed il principio di autodeterminazione dei popoli.

Lo scopo di questo elaborato sarà quindi, alla luce di eventi passati e sviluppi più recenti, di analizzare giuridicamente la questione del Nagorno-Karabakh appoggiandosi sul rapporto conflittuale esistente tra i due principi di diritto internazionale citati precedentemente. Si inizierà con l’analisi storica della situazione, ponendo l’accento sulle varie fasi di sviluppo delle due entità statali. Questo permetterà poi di spostarsi verso una doppia analisi giuridica della questione. In un primo momento, basandosi sulle disposizioni dell’ordinamento giuridico internazionale, verrà analizzato il principio di autodeterminazione dei popoli nonché la sua portata e i suoi limiti di applicazione, in modo da comprendere se la popolazione del Nagorno-Karabakh possa essere beneficiaria del diritto ad autodeterminarsi, sia in modo esterno che interno. In un secondo momento, si passerà all’analisi giuridica del principio di integrità territoriale, individuandone i caratteri generali e quelli in contrasto con il primo, tentando, alla luce degli avvenimenti storici della regione, di trovare un punto di incontro teorico tra la posizione della popolazione della regione e l’Azerbaijan. Il termine “teorico” è qui fondamentale perché, come lo si vedrà leggendo questo elaborato, la questione può ormai ritenersi chiusa dal momento che l’Azerbaijan ha riguadagnato un controllo totale sulla regione nel settembre del 2023. L’obiettivo di questi due capitoli non è quindi quello di trovare una soluzione al conflitto, ma di fornire un’analisi giuridica corretta su quanto accaduto dal 1918 al giorno d’oggi, mettendo a confronto le posizioni politico-giuridiche delle due parti. Poi, in un terzo momento, l’analisi verrà estesa allo studio una situazione simile avvenuta all’incirca durante lo stesso periodo storico: la questione del Kosovo. Verranno messe a confronto le due situazioni, sia al livello storico che giuridico, in modo evidenziare due aspetti: la formazione di uno Stato nell’ordinamento giuridico internazionale e la diversa reazione da parte della comunità internazionale di fronte a situazioni altamente simili. Infine, verrà analizzata la situazione attuale, e più precisamente la crisi umanitaria scaturita dall’operazione militare azera del settembre 2023. Ricollegandosi a quanto analizzato nel capitolo sul il principio di autodeterminazione dei popoli, più precisamente nella parte riguardante l’autodeterminazione interna, verrà proposta una possibile soluzione alla crisi umanitaria basata sul modello di regione autonoma del Trentino - Alto Adige, che potrebbe garantire ugualmente una pace duratura.

II – La questione del Nagorno-Karabakh: inquadramento storico

1 - Storia e origini del conflitto

L'Armenia (nelle sue varie componenti), sin dall'antichità, è stata una nazione tra due continenti e tre imperi¹. Crocevia importantissimo tra culture, snodo fondamentale per i commerci tra est ed ovest nonché tra nord e sud, il piccolo paese si trova ora più che mai, e proprio per tale particolare collocazione geo-politica, di fronte ad una sfida percepita come esistenziale. Una sfida che ha avuto nella questione del Nagorno-Karabakh, e nel modo in cui essa ha trovato “soluzione” nel settembre del 2023, la prova che l’“armenità” è ancora minacciata da ostili “forze profonde” (Renouvin). È sicuramente un passato che si ripropone, ma il presente ed il futuro restano pieni di incognite che lo stesso passato non aiuta a decifrare del tutto. Pertanto, prima di affrontare le tematiche giuridiche sottese alla questione del Nagorno-Karabakh, è opportuno tentare di fare una disamina storica che aiuti a capire meglio i termini del problema.

Dal crollo dell'Impero Russo, passando dalla sovietizzazione delle repubbliche dell'Armenia e dell'Azerbaijan fino alla loro indipendenza, in un contesto di guerre e trasformazioni territoriali, il Nagorno-Karabakh è sempre stato al centro di tensioni e contese tra i due stati, le quali, nel 1992, avrebbero portato ad un violento conflitto.

1.1 - La regione prima dell'URSS

1.1.1 - Il crollo dell'Impero Russo e la Repubblica Democratica Federale Transcaucasica

Il 15 marzo 1917, nel treno personale fermo presso la stazione di Pshow, Nicola II di Russia, in presenza di due rappresentanti della Duma, decise di abdicare a favore di suo fratello Michele Alexandrovich che, a sua volta, il giorno successivo rinunciò alla carica². Il trono dell'Impero Russo era ormai diventato un calice avvelenato sul quale nessuno più osava porre le labbra. Dopo 196 anni, la guerra, la fame e la rabbia³ misero fine ad uno dei più grandi imperi della storia provocando importanti cambiamenti in tutte le sue parti, Caucaso compreso. Con la formazione del governo provvisorio russo presieduto dal Primo Ministro Georgij L'vov il 16 marzo 1917, iniziò il processo di riorganizzazione delle province dell'impero e il 22 marzo 1917 fu creato il Comitato Speciale Transcaucasico, o cosiddetto Ozakom, che raggruppava i territori occupati dall'esercito russo sul fronte del Caucaso, tra i quali le attuali repubbliche della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaijan e la regione del Nagorno-Karabakh. Il Comitato Speciale, con capitale a Tbilisi, mantenne rapporti con il governo provvisorio russo tramite il Commissariato per gli Affari del Caucaso, con sede a Pietrogrado, fino alla fine della sua breve storia. Infatti, il 6 novembre 1917⁴, nell'istituto Smol'Nyj, quartier generale bolscevico, Lenin, appoggiato da un esercito stremato dalla guerra e dal Comitato Militare Rivoluzionario⁵, lanciò la Rivoluzione di Ottobre. Il giorno successivo, con l'assalto al Palazzo d'Inverno e l'arresto

¹ A. FERRARI, *L'Armenia perduta. Viaggio nella memoria di un popolo*, 2019, Salerno.

² M. Mucilli, *L'abdicazione dello zar Nicola II Romanov*, 13 marzo 2022.

³ O. Figes, *1917: la Rivoluzione russa*, 6 agosto 2020.

⁴ O. Figes, *1917: op. cit.*

⁵ O. Figes, *1917: op. cit.*

dei ministri di Kerensky cadde il governo provvisorio russo che fu rimpiazzato da uno nuovo a maggioranza socialista rivoluzionaria.

Questo evento ebbe ripercussioni dirette sull'Ozakom che, a sua volta, l'11 novembre 1917, fu sostituito dal Commissariato Transcaucasico che volle rinsaldare i rapporti tra le province della regione attraverso la creazione di un'assemblea comune con sede a Tbilisi: la Sejm Transcaucasica. Quest'ultima fu istituita dai gruppi menscevichi e socialisti rivoluzionari del Caucaso in risposta alla dissoluzione dell'Assemblea costituente russa operata dal partito bolscevico il 19 gennaio 1918. Sotto la presidenza dell'esponente del partito menscevico georgiano Nykolai Chkheidze videro così la luce tre gruppi principali in rappresentanza delle tre repubbliche caucasiche odierne: il partito Musavat dell'Azerbaijan, la Federazione Rivoluzionaria Armena e il Partito Social Democratico della Georgia⁶. Nonostante l'obiettivo dell'assemblea fosse quello di unificare la regione, la situazione non era affatto propizia a tale scopo.

Infatti, il Trattato di Brest-Litovsk del 3 marzo 1918 tra Germania e Russia, che aveva comportato l'uscita dal conflitto di quest'ultima e l'attribuzione alla Turchia – alleata della prima – dei distretti di Kars, Ardahan e Batumi, non era stato accettato dal governo provvisorio del Caucaso. Le operazioni erano dunque proseguite sul fronte del Caucaso tra i corpi dei volontari armeni e le truppe turche che, con l'occupazione di Erzurum il 12 marzo 1918, avevano ripreso il controllo della cosiddetta Armenia occidentale. Questo avanzamento dell'esercito turco in territorio caucasico provocò un inasprimento delle tensioni dovute a differenze etnico-culturali. Infatti, nei nuovi territori occupati, si verificarono episodi in evidente continuità con quelli avvenuti tre anni prima in Turchia a danno degli armeni. Ne risultava, sul terreno, una ancora più marcata avversione nei confronti del popolo armeno da parte delle popolazioni musulmane del Caucaso, sempre più vicine alla Turchia⁷, cosa che avrebbe portato a scontri già a partire dal marzo 1918. E, ciò nonostante, i concomitanti propositi di unificazione politica.

Dal punto di vista interno, a seguito dell'ultima offensiva turca verso la città di Batumi, che cadde il 14 aprile 1918, si assistette quindi alla trasformazione del Commissariato Transcaucasico. I gruppi politici della Sejm, nonostante il disaccordo del partito armeno, accettate le condizioni di resa avanzate dalla Turchia, dichiararono la nascita dell'indipendente Repubblica Federale Democratica Transcaucasica il 22 aprile 1918. Si trattò di un esperimento politico destinato a durare ben poco. Il legame tra le diverse componenti politiche era infatti debole e, un mese dopo la sua creazione, la Repubblica si dissolse a seguito della dichiarazione di indipendenza della Georgia avvenuta il 26 maggio 1918.

1.1.2 - L'indipendenza della prima Repubblica dell'Armenia e della Repubblica Democratica dell'Azerbaijan

Il 28 maggio 1918, a seguito della dissoluzione della Repubblica Federale Democratica Transcaucasica, il Consiglio Nazionale armeno di Tbilisi dichiarò l'indipendenza della Prima

⁶ S. TADEUSZ, *Russian Azerbaijan, 1905 – 1920: The shaping of a national identity*, 1985, Regno-Unito, pp.105-108.

⁷ Z. AVALOV, *Independence of Georgia in international politics 1918 – 1921*, 1924, Parigi, p.42

Repubblica dell'Armenia e si spostò nella nuova capitale dello stato: Yerevan. Sotto attacco da parte dell'esercito turco, le truppe armene resistettero e respinsero l'offensiva alle porte della nuova capitale nella battaglia di Sardarapat il 29 maggio 1918⁸. Di fronte a questa resistenza inaspettata la Turchia propose al Consiglio Nazionale Armeno un armistizio risultante forma nei trattati di Batumi del 4 giugno 1918 che misero fine alla campagna caucasica della Turchia. Questi ultimi rinormalizzarono le relazioni tra la Repubblica dell'Armenia e l'Impero Ottomano e, allo stesso tempo, portarono ad un'alleanza tra quest'ultimo e l'Azerbaijan⁹. Seguendo le orme della Georgia e della Federazione Rivoluzionaria Armena, Musavat dichiarava così l'indipendenza della Repubblica Democratica dell'Azerbaijan il 28 maggio dello stesso anno.

I trattati di Batumi, che comportarono un aumento del territorio turco verso est (si ritornava alle frontiere pre-1878) in linea con l'ancora vivo disegno panturanico, finirono per avere conseguenze anche in relazione al Nagorno-Karabakh, che aveva già cominciato ad essere teatro di gravi tensioni tra Baku ed Erevan. Come si vede nella cartina sottostante i territori verdi tratteggiati in rosso sono i territori contesi tra Armenia e Azerbaijan, tra i quali vi è il Nagorno-Karabakh, governato dal Consiglio del Karabakh dal 22 luglio 1918. Il nuovo confine turco invece (riga rossa) ingloba la regione del Nakhichevan e tutta la cosiddetta Armenia occidentale (riga verde con bordi bianchi), mentre il territorio (arancione) della Prima Repubblica dell'Armenia è drasticamente ridotto. Il territorio evidenziato in rosso è la cosiddetta Repubblica dell'Armenia montanara (Zangezur), uno stato autoproclamato dal Generale Andranik Ozanian, il quale si era opposto alle perdite territoriali inflitte all'Armenia con i trattati di Batumi e intendeva mantenere stretti rapporti con la Russia.



Il Caucaso dopo il trattato di Batumi ¹⁰

1.1.3 - La prima guerra armeno-azera (1918-1920)

Il primo conflitto, con riflessi anche sulla zona del Nagorno-Karabakh, tra le due repubbliche si iscrive nel contesto della fine della Grande Guerra e della guerra civile russa. Il

⁸ C. Mutafian, 1918. *Echec turc en Arménie*, 2005.

⁹ A. E. Balistreri, *Batum, Conference and Treaties*, 1° giugno 2021.

¹⁰ Vartan Matiossian, *Treaty of Batum (june 4, 1918)*, 2017.

30 marzo 1918, può essere riconosciuto come il giorno d'inizio della guerra tra i gruppi armeni (Federazione rivoluzionaria armena o Dashnak) e azeri (Musavat) della Repubblica Federale Democratica Transcaucasica. In un periodo di 4 giorni, successivamente chiamato "I giorni di Marzo", le truppe armene della FRA appoggiate da militanti bolscevichi, nel tentativo di occupare la città di Baku, massacrarono circa 12.000 civili azeri e musulmani¹¹. A seguito di questi eventi fu istituita la Comune di Baku il 13 aprile 1918, retta da un governo di alleanza bolscevica e menscevica presieduto da un esponente del (FRA) Stepan Shaumyan. Di fronte a questa "vittoria delle truppe armene", gli azeri (la nuova repubblica indipendente esisteva dal 28 maggio), appoggiati dall'esercito Islamico del Caucaso ottomano tentarono di riconquistare la città. Il tentativo fu un fallimento ma, nonostante ciò, la Comune di Baku fu dissolta a seguito dell'intervento delle truppe inglesi della Dustenforce¹² chiamate a rinforzo dai menscevichi. Il nuovo regime introdotto dai britannici e dalla Federazione Rivoluzionaria armena il 26 luglio 1918 fu chiamato Dittatura Centrocaspiana. Difesa dalle truppe armene, la città continuò a subire attacchi dalle truppe azero-ottomane fino a cadere il 15 settembre dello stesso anno. Gli eventi che accompagnarono questo assalto furono chiamati i "giorni di settembre" durante i quali, in risposta ai massacri di marzo, le truppe azero-ottomane massacrarono circa 10.000 armeni di Baku¹³. "I giorni di marzo e di settembre" furono gli episodi più sanguinosi delle cosiddette battaglie di Baku che cessarono definitivamente con l'armistizio di Mudros firmato tra le forze dell'Intesa e l'Impero Ottomano il 30 ottobre 1918. Il controllo della città passò così alle truppe britanniche (Londra era interessata al petrolio del Caspio).

La città di Baku non fu l'unico teatro degli scontri armeno-azeri. Infatti, come spiegato

precedentemente, con i trattati di Batumi del 4 giugno 1918, cessavano le ostilità tra la Prima Repubblica dell'Armenia e l'Impero Ottomano ancora però in lotta con la Repubblica dell'Armenia Montanara da poco nata (comandata dal Generale Andranik), che comprendeva lo Zangezur e il Nagorno-Karabakh. Questo, precedentemente



all'armistizio di Mudros, era governato *de facto* dal Consiglio del Karabakh ed era difeso dalle truppe di Andranik in avanzata molto rapida verso la città di Shusha. Tuttavia, appena firmato l'armistizio, la Gran-Bretagna indusse il Generale a fermare la sua marcia promettendo una riconsiderazione della situazione territoriale durante la prossima conferenza di Parigi e affidò,

¹¹ M.G. SMITH, *Anatomy of a Rumor: Murder Scandal, the Musavat Party and Narratives of the Russian Revolution in Baku, 1917-20* in *Journal of Contemporary History*, 2001, volume 36, pp. 211-240.

¹² "Nel gennaio 1918, gli inglesi assemblarono un prototipo di unità operativa speciale conosciuta come Dunsterforce. Questa squadra di soldati scelti con cura intraprese un'audace missione segreta nella Persia settentrionale (ora Repubblica Islamica dell'Iran) e nel Caucaso. Il loro scopo era quello di unificare in una forza efficace i vari gruppi antibolscevichi e antiturchi che combattevano lì". Sito del National Army Museum di Londra.

¹³ C. Brown e F. Karim (Human rights watch), *Playing the "communal card": Communal Violence and Human Rights*, 1° aprile 1995.

il 22 agosto 1919, il controllo dell'Oblast al politico azero e pan-turco¹⁴ Khosrov bey Sultanov. Quest'ultimo ovviamente aveva un unico obiettivo: l'annessione del Consiglio del Karabakh alla Repubblica Democratica dell'Azerbaijan. Di fronte alla resistenza della popolazione armena, la risposta fu di tipo violento (gli eccidi di Kahibalikend ed il massacro di Shusha). I primi ebbero luogo tra il 5 e il 7 giugno 1919, causando circa 700 vittime civili armene¹⁵. Il secondo, anche conosciuto sotto il nome di Shusha pogrom si verificò tra il 20 e il 23 marzo 1920 e lasciò una parte della città incendiata e rasa al suolo (come chiaro dall'immagine sovrastante¹⁶) con migliaia di morti armeni ad opera degli uomini di Sultanov. In particolare, questo atto sarebbe stato la conseguenza diretta del rifiuto da parte del Consiglio del Karabakh di sottomettersi al dominio della Repubblica Democratica d'Azerbaijan. Le ostilità cessarono solo qualche mese dopo con l'intervento dell'armata rossa e la sovietizzazione delle due Repubbliche.

1.2 - La regione durante l'URSS (1920-1990)

Con l'incorporazione delle repubbliche nell'URSS la questione del Nagorno-Karabakh sarebbe stata momentaneamente risolta dall'Ufficio Caucasico del partito comunista (Kavburo). Dal 1920 al 1987 la situazione sarebbe rimasta nell'ambito della "normalità comunista", anche se le ragioni di fondo alla base delle tensioni avrebbero continuato ad esistere, pronte a ripresentarsi al momento più opportuno.

1.2.1 - Sovietizzazione delle due repubbliche e nuovi regimi territoriali (1920-1923), anche in relazione al Nagorno-Karabakh

Alla fine della guerra civile russa, più precisamente il 28 aprile 1920, l'undicesima armata rossa conquistò l'Azerbaijan e, dopo un colpo di stato bolscevico, la repubblica democratica divenne Repubblica socialista sovietica dell'Azerbaijan. Lo stesso destino fu riservato alla prima repubblica dell'Armenia che qualche mese dopo, il 2 dicembre 1920, fu costretta a firmare un accordo con le truppe bolsceviche che la trasformava anche essa in Repubblica socialista sovietica¹⁷. Lo stesso mese il comitato rivoluzionario sovietico dell'Azerbaijan, sotto pressione dei bolscevichi, dichiarò parte integrante della RSS armena le regioni del Zangezur, del Nakhichevan e del Nagorno-Karabakh. Questa dichiarazione fu però smentita da Nariman Narimanov, presidente dello stesso comitato¹⁸. Il 16 marzo 1921 la sua posizione fu confermata dal trattato di Mosca firmato tra l'Unione Sovietica e la Turchia che attribuiva alla SSR dell'Azerbaijan le regioni del Nagorno-Karabakh e del Nakhichevan lasciando però il controllo dello Zangezur alla SSR armena¹⁹.

¹⁴ C.J. WALKER, *Armenia: The Survival of a Nation*, 1° gennaio 1980, New York, p.270.

¹⁵ R. HOVANNISIAN, *The Republic of Armenia: Vol.1, the first year, 1918-1919*, 1971, Berkeley, pp. 176-177.

¹⁶ Archivi di stato della Repubblica dell'Armenia.

¹⁷ W.R. BATSELL, *Soviet Rule in Russia*, 1929, New York, pp. 258-259.

¹⁸ S. E. CORNELL, *Undeclared War: The Nagorno-Karabakh Conflict reconsidered* in *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies*, 1997, volume 20, n.4, pp 4-6.

¹⁹ S. E. CORNELL, *op. cit.* p.5.

Nonostante il trattato, la questione rimase irrisolta perché il 4 luglio 1921, durante una riunione del *Kavburo*²⁰ fu votata la proposta di lasciare il Nagorno-Karabakh sotto il controllo armeno. La decisione però, fu immediatamente contestata da Narimov e, il giorno dopo, il comitato ritornò sui suoi passi attribuendo di nuovo la regione alla RSS dell'Azerbaijan. Joseph Stalin, allora Commissario alle Nazionalità dell'URSS²¹, non fu estraneo a tale ultima determinazione. In tale modo, si applicò alla lettera il principio del *divide et impera*: il dividere il popolo armeno (gli armeni della RSS e gli armeni del Nagorno-Karabakh), avrebbe limitato le possibilità di aggregazioni e resistenza contro l'autorità sovietica rendendo più facile il controllo della regione²²; dividere il popolo armeno dal popolo azero avrebbe poi portato ad una situazione di tensione permanente determinando, da un lato, l'impossibilità di un fronte comune tra essi contro il potere centrale e, dall'altro, la necessità di una continua opera di mediazione dall'alto da parte del potere centrale moscovita.

Così, il 12 marzo 1922 fu creata la Repubblica Federativa Socialista e Sovietica Transcaucasica che comprendeva le tre RSS della regione e sarebbe stato questo l'ambito nel quale le divisioni territoriali avrebbero assunto carattere definitivo. Infatti, il 7 luglio 1923, fu creato l'Oblast autonomo del Nagorno-Karabakh e Stepanakert fu istituita come capitale. La questione, anche se risolta "amministrativamente", non lo era "politicalmente". E infatti, durante tutto il periodo sovietico continuarono ad esserci tensioni, a partire dalla fine della Seconda Guerra mondiale.

1.2.2 - Pretese della RSS armena e la proclamazione di secessione del Nagorno-Karabakh (1945-1991) ²³

Dopo la fine del secondo conflitto mondiale l'Armenia richiese di incorporare il Nagorno-Karabakh nel suo territorio, ma la richiesta fu respinta dalle autorità sovietiche che comunque tentarono di venire incontro alla RSS armena organizzando un trasferimento della popolazione azera che abitava nelle zone di confine tra i due stati. Questo trasferimento si concluse nel 1950²⁴.

Dopo un lungo periodo di calma apparente, la situazione cominciò ad inasprirsi nell'agosto del 1987 quando una petizione fu inviata a Mosca dall'Università delle Scienze di Yerevan e firmata da centinaia di migliaia di persone chiedendo l'annessione del Nagorno-Karabakh alla RSS armena. Successivamente, le autorità dell'oblast autonomo richiesero al governo centrale di Mosca di passare sotto la giurisdizione dell'Armenia. Seguì una manifestazione nella capitale e l'inizio di una serie di azioni violente contro la popolazione azera presente in Armenia. La risposta azera non tardò ad arrivare e si sostanziò nel *pogrom* di Sumgait (febbraio 1988) che fece 32 vittime²⁵ e quello di Baku (gennaio 1990) che ne fece 56²⁶. Si arrivò così ad

²⁰ C. HILL, *The South Caucasus As Part Of The Soviet Union: The Period 1921–1936*, 2010, p.196: "Lenin pubblicò un "Progetto sulla formazione di una Repubblica Federativa Transcaucasica" in cui riconobbe questa Repubblica (Articolo 1), e istituì un Comitato per la Georgia, l'Armenia e l'Azerbaijan, il Kavbiuro (Articolo 2)".

²¹ J. SMITH, *Stalin as Commissar for Nationality Affairs, 1918-1922* in *Cambridge University press*, 24 novembre 2009, Cambridge.

²² S. E. CORNELL, *Undeclared War: op. cit.* p.5.

²³ S. E. CORNELL, *op. cit.* p.6.

²⁴ N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, 2014, Torino, p.7.

²⁵ La Repubblica archivi, *Mosca conferma, è stato un pogrom*, 16 marzo 1988.

²⁶ La Repubblica archivi, *Undicimila uomini per fermare la strage*, 17 gennaio 1990.

un periodo di violenze sulla popolazione civile delle due parti e spostamenti di massa di persone.

Durante questo periodo di violenza reciproca, la questione cambiò ancora quando, il 1° dicembre 1989, il Soviet Supremo della RSS armena adottò una decisione unilaterale con cui esso si auto-assegnava l'oblast. Il Soviet del Nagorno-Karabakh votò allora a favore della secessione dalla RSS azera sulla base del diritto di autodeterminazione dei popoli. Entrambe le decisioni furono però respinte sia dal Soviet Supremo di Baku sia da quello di Mosca in quanto giudicate illegali. Seguì un tentativo di mediazione dei fronti popolari delle Repubbliche Socialiste Sovietiche baltiche²⁷ che organizzarono un incontro il 3 febbraio 1990 a Riga tra i leader del fronte popolare azero e il movimento nazionale armeno (non ancora al potere). Purtroppo, il tentativo non portò alcun frutto e le due parti rimasero ferme sulle loro posizioni. L'ultimo evento importante del periodo sovietico avvenne il 2 settembre 1991 quando il Soviet del Nagorno-Karabakh dichiarò unilateralmente la creazione della cosiddetta Repubblica indipendente dell'Artsakh sulla base dell'articolo 72 della costituzione sovietica del 1977, che relativo al diritto all'autodeterminazione, e dell'articolo 3 della legge sulla secessione dall'URSS del 1990. In risposta a questa dichiarazione, le autorità azere cambiarono lo statuto della regione rendendola una "semplice regione" senza autonomia. Con la fine dell'Unione Sovietica e l'indipendenza delle due repubbliche, avvenuta rispettivamente il 21 settembre (Armenia) e il 18 ottobre 1991 (Azerbaijan), le tensioni aumentarono ancora di più e, senza un'autorità superiore in grado di garantire la stabilità regionale (URSS), la parola passò alle armi.

²⁷ Il fronte popolare estone e il fronte popolare lettone sono i due movimenti nati nelle repubbliche baltiche sovietiche nel 1988. Si opposero alla dominazione sovietica e spinsero per l'indipendenza. Il fronte popolare lettone vinse le elezioni del 1990 e governò il paese nuovamente indipendente da settembre del 1991.

1.3 - La prima guerra del Nagorno-Karabakh (1992-1994)²⁸ e tensioni successive (1994-2020)

La guerra scoppiò il 27 febbraio 1992, con l'offensiva delle truppe armene del Nagorno-Karabakh che conquistano la città di Khojaly a qualche chilometro da Stepanakert, capoluogo della regione e roccaforte armena. La conquista della città verrà anche ricordata per il massacro della popolazione civile azera perpetrato dagli armeni. Dopo questo evento la comunità internazionale cominciò ad interessarsi alla questione e, nel mese di marzo 1992, fu creato un

gruppo di lavoro presso la CSCE (oggi OSCE) che aveva come compito di affrontare la questione. Il gruppo fu chiamato Gruppo di Minsk, presieduto inizialmente dall'Italia. L'offensiva, nonostante un tentativo iraniano di mediazione che portò alla dichiarazione di Teheran del 7 maggio 1992²⁹, continuò fino a maggio con la presa di Shusha e Lachin, due punti strategici per il collegamento diretto tra la regione e la Repubblica armena (cfr. *cartina soprastante*³⁰). Queste



battaglie furono vinte dall'esercito di difesa del Nagorno-Karabakh nato il 9 maggio 1992 e dalle truppe armene che lo appoggiavano. Nel mese di giugno dello stesso anno, in risposta all'offensiva armena, le truppe azere conquistarono Martakert. La stessa città fu persa a febbraio del 1993 dopo una controffensiva armena che permise alle truppe del Nagorno-Karabakh di prendere anche la città di Kalbajar. Nei mesi successivi, anche il nord dell'Oblast e i territori azeri compresi tra quest'ultimo e la frontiera armena passarono sotto controllo armeno. Con questa situazione favorevole le autorità armene stabilirono unilateralmente un cessate il fuoco il 16 aprile 1993 che fu però violato dagli stessi il 26 giugno con l'assalto alle città di Aghdam, Fuzuli e Jabrayil. L'offensiva fu un successo e le truppe armene ottennero il controllo di tutti i territori azeri situati al sud dell'oblast creando una frontiera ininterrotta tra quest'ultima e la repubblica armena. La guerra proseguì con un'ultima offensiva azera iniziata a dicembre e il

²⁸ S. E. CORNELL, *The Nagorno-Karabakh Conflict*, 1999, Uppsala, pp. 29-43.

²⁹ Tentativo di mediazione da parte della Repubblica Islamica dell'Iran tramite un incontro tra il presidente iraniano Akbar Hashemi, il presidente azero Yakub Mamediv e il presidente armeno Levon Ter-Petrosyan. Le due parti si dichiaravano volenterose a risolvere la questione pacificamente. *Joint Statement of the Head of State in Tehran, 7 May 1992.*

³⁰ J. Kucera, *As fighting rages, what is Azerbaijan's goal?* In *Eurasianet*, 29 settembre 2020. Mappa del Nagorno-Karabakh, dell'Armenia e dell'Azerbaijan che presenta la situazione territoriale dopo la prima guerra del Nagorno-Karabakh.

respingimento di quest'ultima dagli armeni durante il mese di febbraio. Si arrivò quindi ad una situazione di stallo.

La fine del conflitto fu siglata dal Protocollo di Bishkek del 5 maggio 1994 a cui seguì l'accordo di cessate il fuoco del 12 maggio, mediato dalla Russia, tra la Repubblica dell'Azerbaijan, la Repubblica dell'Armenia e il Comandante dell'esercito del Nagorno-Karabakh. Con questi accordi le parti si impegnavano a cessare le ostilità e a permettere ai rifugiati il ritorno in patria. Il cessate il fuoco aveva però un limite perché era stabilito a tempo indeterminato e perciò, come ha sottolineato parte della dottrina, i contendenti potevano riprendere le ostilità sulla base degli articoli 36 e 40 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja del 1907³¹. A conflitto "congelato" la situazione territoriale era la seguente: la Repubblica dell'Artsakh, dopo la sua dichiarazione di indipendenza del 1991, era una repubblica indipendente non riconosciuta ed inglobata *de facto* nella repubblica armena³² in quanto vi erano territori "propriamente" azeri, e cioè fuori dall'oblast, che erano stati conquistati e mantenuti (i 7 Distretti della Security Belt).

Tra il 1994 e il 2020, nonostante il cessate il fuoco, le tensioni tra le due parti rimasero alte e, nel 2016 scoppiò un breve conflitto tra l'1 e il 4 aprile ("la guerra dei 4 giorni"). L'offensiva azera si concentrò sulla frontiera tra il Nagorno-Karabakh e l'Azerbaijan e permise alle truppe azere di guadagnare qualche particella di territorio. Con la stessa tempestività con la quale iniziò, il conflitto si chiuse con un accordo di cessate il fuoco raggiunto a Mosca il 5 aprile³³. In tutti questi anni l'OSCE ha avuto un ruolo importante e ha proposto diversi piani di pace, che tuttavia, per le posizioni inconciliabili tra le parti non hanno mai portato al risultato sperato. La parola è così di nuovo passata alle armi.

2 - Il conflitto in tempi recenti

L'autodichiarata Repubblica Indipendente dell'Artsakh, è stata teatro di una nuova guerra nel 2020, che ha visto l'Azerbaijan riprendere le ostilità e capovolgere la situazione sul terreno.

2.1 - La seconda guerra del Nagorno-Karabakh (la guerra dei 44 giorni del 2020)

Con la prima guerra del 1992 l'Azerbaijan aveva perso circa il 20% del suo territorio. Il nuovo conflitto è scoppiato il 27 settembre 2020 con un'offensiva azera verso il sud del territorio nagornino³⁴. La guerra è stata caratterizzata dall'uso, principalmente da parte delle truppe azere, di artiglieria, droni e munizioni a grappolo³⁵ che hanno colpito anche centri abitati

³¹ N. RONZITTI, *op. cit.*, p. 17.

³² S. E. CORNELL, *The Nagorno-Karabakh Conflict*, 1999, Uppsala, p. 44.

³³ H.J. SCHMIDT, *The Four-Day War Has Diminished the Chances of Peace in Nagorno-Karabakh (p.2)* in *Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg*, OSCE Yearbook 2016, Baden Baden 2017, pp. 111-123.

³⁴ J. Kucera, *As fighting rages, what is Azerbaijan's goal?* in *EurasiaNet*, 29 settembre 2020.

³⁵ B. McKernan, *Trench warfare, drones and cowering civilians: on the ground in Nagorno-Karabakh* in *The Guardian*, 13 ottobre 2020.

(particolarmente Stepanakert) provocando grandi perdite civili. Con la mediazione, ancora una volta, della Russia, il 10 ottobre 2020, armeni e azeri hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco umanitario³⁶.

Quest'ultimo fu però violato il giorno seguente e le ostilità ripresero. Già dalle prime settimane era visibile la superiorità militare delle truppe azere (aiutate da mercenari provenienti dalla Siria e materiale militare turco ed israeliano) che occuparono le città di Fuzuli e Jabrayil il 17 ottobre. Qualche giorno dopo, il 22 ottobre, con la conquista della città di Agbend, l'Azerbaijan riguadagnò il controllo della regione meridionale dell'Artsakh vicino alla frontiera iraniana³⁷. La battaglia che mise fine alla guerra fu quella di Shusha, che cadde l'8 novembre³⁸. Con questa conquista strategica le truppe azere si avvicinarono pericolosamente Stepanakert (15 km), dominandola dall'alto, e ripresero il controllo di tutto il meridione dell'autodichiarata repubblica indipendente: le truppe armene erano state sconfitte.

Il 10 novembre 2020, con la mediazione di Vladimir Putin, il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan e il Presidente azero Ilham Aliyev firmarono a Mosca una Dichiarazione Tripartita. Di seguito i punti di maggior rilievo³⁹:

- cessazione delle ostilità;
- restituzione dei sette distretti occupati;
- mantenimento di un corridoio largo 5 chilometri chiamato corridoio di Lachin per il collegamento tra il restante Nagorno-Karabakh e l'Armenia;
- garanzia di libero passaggio di veicoli, persone e beni in entrambe le direzioni;
- schieramento di truppe russe sulla frontiera tra il Nagorno-Karabakh e l'Azerbaijan e nel corridoio di Lachin per un periodo di 5 anni, rinnovabile fino a 10 anni massimo;
- ritiro delle truppe armene dalla regione;
- liberazione dei prigionieri di guerra e il ritorno dei corpi dei caduti;
- apertura collegamenti regionali con controlli alle frontiere eseguiti da soldati russi.


³⁶ Nazioni Unite, *Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary-General - on humanitarian ceasefire announced in Moscow*, 10 ottobre 2020.

³⁷ M. Kofman e L. Nersisyan, *The second Nagorno-Karabakh war, two weeks in*, in *War on the Rocks*, 14 ottobre 2020.

³⁸ A.E. Kramer, *Azerbaijan Claims Capture of Key Town in Nagorno-Karabakh*, in *The New York Times*, 8 novembre 2020.

³⁹ Primo ministro della Repubblica di Armenia, *Statement by the Prime Minister of the Republic of Armenia, the President of the Republic of Azerbaijan and the President of the Russian Federation*, 10 novembre 2020.

Questo accordo, come si può evincere dalla cartina sottostante⁴⁰, oltre che a certificare il controllo azero sulle zone riconquistate durante la guerra (blu scuro), ha comportato anche la restituzione del resto dei distretti occupati dall'esercito armeno nella guerra del 1992 all'Azerbaijan (Kalbajar, Lachin e Agdam: la regione colorata in blu a destra di Stepanakert). Ciò ha ovviamente provocato uno spostamento della popolazione armena che abitava in tali zone verso l'Armenia. La Repubblica dell'Artsakh, dopo la perdita dei territori meridionali (in rosso), ha continuato ancora ad esistere.



2.2 - La crisi di frontiera tra l'Armenia e l'Azerbaijan (2021 - 2023)

Dalla firma del cessate il fuoco del 2020 fino all'estate 2023, la situazione “al confine” tra quello che rimaneva della cd Repubblica dell'Artsakh e l'Azerbaijan è rimasta stabile. Al contrario, la situazione sulla frontiera tra il sud dell'Armenia (Syunik) e l'Azerbaijan (distretti di Lachin e Kalbajar) è stata teatro di diversi incidenti armati e di incidenti non armati. Il più rilevante di primi è avvenuto il 13 settembre 2022 quando l'esercito azero sferrava, in risposta a presunte provocazioni armene, un attacco con mezzi di artiglieria pesante e droni su postazioni militari e città del sud dell'Armenia che avrebbe portato all'occupazione di parti strategiche di territorio armeno⁴¹ (si tratta di circa 150 km²). La crisi si chiuse con un accordo di cessate il fuoco raggiunto tra le due parti il 14 settembre dopo il fallimento del tentativo di mediazione da parte della Russia avvenuto il giorno prima⁴². Il più rilevante dei secondi è stato la chiusura del corridoio di Lachin avvenuta nel dicembre dello stesso anno, primo passo di quello che sarebbe poi stata, il settembre successivo, “l'operazione anti-terroristica”, conclusasi – come vedremo – con la fine della Repubblica dell'Artsakh e con la fuga di migliaia (circa 105.000) di nagornini verso l'Armenia.

⁴⁰ BBC, *Armenia-Azerbaijan: Why did Nagorno-Karabakh spark a conflict*, 12 novembre 2020. Mappa del Nagorno-Karabakh, dell'Armenia e dell'Azerbaijan che presenta la situazione territoriale dopo la seconda guerra del Nagorno-Karabakh.

⁴¹ N. Konarzewsa, *What's behind the new round of clashes between Armenia and Azerbaijan*, 20 settembre 2022.

⁴² A. Demourian, *Armenia, Azerbaijan agree on cease-fire to end fighting*, 15 settembre 2022.

II - Profili di diritto internazionale: il principio di autodeterminazione dei popoli e la sua applicazione al conflitto del Nagorno-Karabakh.

Dopo l'analisi storica della situazione del Nagorno-Karabakh ci occuperemo di analizzare i principi e le norme di diritto internazionale applicabili al caso. Infatti, la questione del Nagorno-Karabakh e i momenti di crisi, anche militari, ad essa collegati contengono numerosi richiami a principi dell'ordinamento giuridico internazionale massime il principio di autodeterminazione dei popoli e il principio del rispetto dell'integrità territoriale.

Partiamo dal primo. Il 2 settembre 1991, ad URSS ancora esistente, il Consiglio Nazionale del Nagorno-Karabakh dichiarava l'indipendenza dell'oblast e la creazione della repubblica dell'Artsakh sulla base del principio dell'autodeterminazione dei popoli. Dal punto di vista politico la repubblica non fu riconosciuta se non dal governo armeno. Dal punto di vista giuridico, invece, il governo azero sostenne che la dichiarazione secessionista non avesse nessun fondamento giuridico e che, perciò, fosse *contra legem* dal momento che arrecava un pregiudizio alla propria integrità territoriale. Vale quindi la pena analizzare come il principio dell'autodeterminazione dei popoli si sia formato e si sia evoluto nell'ordinamento giuridico internazionale e quali siano le sue condizioni nonché i suoi limiti di applicabilità.

1 - La formazione del principio: dai 14 punti di Wilson alla sua ricezione nella Carta delle Nazioni Unite (condizioni e limiti di applicazione).

Ad ogni popolo spetta sia il diritto ad avere la forma statale che desidera nell'ambito della comunità internazionale (autodeterminazione esterna) sia il diritto di perseguire il proprio sviluppo politico, economico, sociale e culturale all'interno di una entità statale esistente (autodeterminazione interna). Questa configurazione del principio di autodeterminazione è il risultato di un lungo processo di formazione normativa iniziato sin dal XVII secolo. Prima considerato come mero principio politico, il diritto all'autodeterminazione acquisì una prima reale valenza giuridica, nella sfera del diritto pattizio, con la Carta delle Nazioni Unite, per poi diventare, attraverso la prassi degli Stati e la giurisprudenza internazionale, parte integrante del diritto consuetudinario al punto, infine, di essere considerato come appartenente allo *ius cogens* e, per di più, fonte di obblighi *erga omnes*. Alla pari del suo rango nell'ordinamento giuridico internazionale, il suo campo di applicazione si è ugualmente evoluto. Infatti, esso, se come principio a valenza puramente politica andava a beneficio di popolazioni «scelte» dalle potenze vincitrici della Grande Guerra, come principio giuridico diventava, poi, uno strumento diretto a vantaggio di tutti popoli sotto dominio coloniale o straniero per estendersi, infine, alle «popolazioni metropolitane» nella sua accezione di autodeterminazione interna.

Secondo il Lerner, il primo vero passo verso la formazione del principio di autodeterminazione dei popoli è avvenuto con la concessione di diritti a favore delle minoranze religiose nel Trattato di Westfalia del 1648, che mise fine alla Guerra dei Trent'Anni. In seguito, il principio ha continuato a svilupparsi grazie agli accenni contenuti in atti formati nella cornice della Rivoluzione americana e dalla Rivoluzione francese: la Dichiarazione di

Indipendenza degli Stati-Uniti del 1776, prima, la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e dei Cittadini del 1789 e la *Déclaration des droits des gens* del 1795, dopo. Da questi testi deriva la prima concezione astratta del principio come diritto dei popoli di liberarsi da ogni oppressione esterna ed interna.⁴³ Tuttavia, in tale forma, il principio rimane come un enunciato a valenza meramente politica.

Alla stessa conclusione si arriva in relazione alle affermazioni più recenti del principio avvenute alla fine della Prima Guerra mondiale.

In epoca moderna, infatti, il primo a parlarne fu Lenin che, nel 1917, dichiarava: “per annessione o conquista di terre straniere, il governo [bolscevico] intende - conformemente alla concezione giuridica della democrazia in generale e delle classi lavoratrici in particolare - qualsiasi annessione di un popolo piccolo o debole ad uno Stato grande o potente senza che quel popolo ne abbia espresso chiaramente, nettamente e volontariamente il consenso e il desiderio”⁴⁴. Così, per la prima volta nella storia delle relazioni internazionali, Lenin introduceva il concetto di autodecisione dei popoli e riconosceva il potere di questi ultimi di decidere della propria organizzazione statale. Nello stesso modo, il 15 novembre 1917, il leader bolscevico dichiarava che ad ogni nazionalità del vecchio impero zarista veniva riconosciuto il diritto all'autodeterminazione e, quindi, il diritto di distaccarsi dallo stato plurinazionale per fondarne uno indipendente⁴⁵.

Successivamente, alla stregua di Lenin, in un momento caratterizzato dall'operare di « forze profonde » (Renouvin) che tendevano alla trasformazione dell'ordine internazionale e della struttura relazionale tra gli Stati, il Presidente americano Wilson si riferì al principio di autodeterminazione nel discorso sui "Quattordici Punti" pronunciato l'8 gennaio 1918 davanti al Congresso: “Il mondo deve essere reso sicuro per ogni nazione pacifica che, come la nostra, desidera vivere la propria vita, stabilire liberamente le sue istituzioni, essere assicurata della giustizia e della correttezza da parte degli altri popoli del mondo, come pure essere assicurata contro la forza e le aggressioni egoistiche. Perciò il programma della pace del mondo è il nostro stesso programma; e questo programma, il solo possibile secondo noi, è il seguente.”⁴⁶ A seguito di questa dichiarazione furono elencati i 14 punti tra i quali figuravano:⁴⁷

- “composizione libera, in uno spirito largo e assolutamente imparziale, di tutte le rivendicazioni coloniali, fondata sul rigoroso rispetto degli interessi delle popolazioni interessate.”
- “ai popoli dell’Austria – Ungheria, di cui desideriamo salvaguardare il posto fra le Nazioni, dovrà essere data al più presto a possibilità di uno sviluppo autonomo.”
- “alle parti turche del presente Impero Ottomano saranno assicurate pienamente la sovranità e la sicurezza, ma le altre nazionalità che vivono attualmente sotto il regime di questo Impero devono, d’altra parte, godere una sicurezza certa di esistenza e potersi sviluppare senza ostacoli; l’autonomia deve essere loro data.”

⁴³ L. SANNA, *Aspetti evolutivi del principio di autodeterminazione dei popoli*, 2006, pp. 21-26.

⁴⁴ V.L. LENIN, *Opere complete*, Vol. 26, 1966, Roma, p. 232.

⁴⁵ M. CATTARUZZA, *Il principio di autodeterminazione dei popoli dalla fine della Prima guerra mondiale alla decolonizzazione*, in *Scienza e Politica per una storia delle dottrine*, 2019, vol. 31, pp. 205-112.

⁴⁶ W. WILSON, *Fourteen Points*, ID 3901, 8 gennaio 1918.

⁴⁷ W. WILSON, *op. cit.*

Come appare chiaro, non si trattava di un diritto universale applicabile a qualsiasi popolo, ma soltanto ai popoli e alle nazionalità citati. Questa concezione « particolare » del diritto trova conferma nel Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 che pose le basi per l'espansione territoriale della Romania e per la nascita di Stati come i Paesi baltici, la Polonia, la Jugoslavia, la Finlandia e la Cecoslovacchia a seguito della dissoluzione degli imperi plurinazionali sconfitti⁴⁸ (Impero Ottomano, Impero Austro-Ungarico, Impero tedesco e Impero zarista). Ovviamente – come sottolineato da parte della dottrina - il ricorso al principio di autodeterminazione da parte delle potenze vincitrici non era altro che un “argomento da usare contro gli Stati sconfitti e non un diritto universale”⁴⁹. Parte del medesimo trattato era il Patto della Società delle Nazioni, la prima organizzazione sovranazionale avente come scopo quello del mantenimento della pace attraverso una rifondazione del sistema di relazioni internazionali. Si trattò del primo tentativo di superamento della concezione puramente westfaliana dell'ordinamento internazionale. Ovviamente però, era ancora troppo presto per vedere il diritto all'autodeterminazione dei popoli avere *locus standi* nell'ordinamento giuridico internazionale: esso fu pertanto inteso come *lex ferenda* e non come *lex lata*.

Il processo di formazione di un principio giuridicamente vincolante prende il via solo a partire dalla Carta delle Nazioni Unite (firmata il 26 giugno 1945), i cui articoli 1 e 55 specificamente citavano il termine "autodecisione dei popoli"⁵⁰, in combinato disposto con l'articolo 56 vincolante gli Stati ad “agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l'organizzazione per raggiungere i fini indicati all'articolo 55”⁵¹. Il principio dell'autodeterminazione diventa *lex lata*. Con l'ammissione alle Nazioni Unite ogni stato contraente diventa titolare dell'obbligo di garantire ai popoli la libertà di autodeterminarsi e titolare del diritto di far rispettare internazionalmente questa libertà in caso di violazione da parte di altri Stati contraenti. I popoli, non essendo soggetti del diritto internazionale, non possono essere considerati come titolari del diritto, ma ne sono tuttavia i beneficiari diretti⁵². Tuttavia, il diritto all'autodeterminazione, come formulato nella Carta delle Nazioni Unite, non genera obblighi *erga omnes* ma soltanto obblighi e diritti relativi *inter-partes* (Arangio-Ruiz). Per quanto riguarda invece i beneficiari del diritto, lo stesso autore riconosce il carattere universale del principio di autodeterminazione, che si applicherebbe quindi a tutti i popoli⁵³. Nonostante ciò, nella prassi successiva alla stesura della Carta si fa riferimento al principio nel solo contesto del processo di decolonizzazione. Si veda per esempio la Risoluzione 1514 del 1960 sulla “concessione dell'indipendenza ai paesi e popoli coloniali” nella quale la portata del principio sembrerebbe concernere i soli popoli ancora posti sotto dominio coloniale o straniero attribuendogli il diritto di “determinare liberamente il loro statuto politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale”⁵⁴ indipendentemente da un altro Stato. Inoltre, si potrebbe pensare, sulla base del contesto della sua stesura, che la risoluzione si riferisca solo alla dimensione esterna del principio, dal testo si evince chiaramente che al principio si fa riferimento anche relativamente alla sua dimensione interna⁵⁵.

⁴⁸ M. CATTARUZZA, *op. cit.* pp. 205-112.

⁴⁹ G. ARANGO-RUIZ, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale: Dalla Carta delle Nazioni Unite all'Atto di Helsinki (CSCE)*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, ottobre – dicembre 1983, vol. 50,.

⁵⁰ *Statuto delle Nazioni Unite e Statuto della Corte Internazionale di Giustizia*, Articoli 1 e 55, 1945.

⁵¹ *Statuto delle Nazioni Unite e Statuto della Corte Internazionale di Giustizia*, Articolo 56, 1945.

⁵² G. ARANGO-RUIZ, *op. cit.* pp.523-552.

⁵³ G. ARANGO-RUIZ, *op. cit.* pp.523-552.

⁵⁴ Assemblea Generale, *Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples*, A/RES/1514, 14 dicembre 1960.

⁵⁵ G. ARANGO-RUIZ, *op. cit.* pp.523-552.

Questa estensione della sfera di applicazione del diritto in questione trova ulteriore fondamento in altri testi successivi alla risoluzione 1514. Si pensi, ad esempio, ai Patti sui Diritti dell'Uomo del 1966 (il primo articolo del *Covenant* sui diritti civili e politici e del *Covenant* sui diritti economici, sociali e culturali): “tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di tale diritto essi determinano liberamente la loro status politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale”⁵⁶. Gli articoli riprendono in modo quasi identico la formulazione della risoluzione 1514, ribadendo ancora la portata sia interna che esterna del principio.

Oppure, si pensi anche alla “Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità con la carta delle Nazioni Unite” del 1970 (Risoluzione 2625). Il principio viene qui definito come il “diritto di determinare il proprio assetto politico, in piena libertà e senza ingerenze esterne e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale ed ogni Stato ha il dovere di rispettare tale diritto in conformità con le disposizioni della Carta”⁵⁷. L’analisi di questa fonte va ugualmente estesa alla seguente citazione: “il territorio di una colonia o di un altro territorio non autonomo ha, in virtù della Carta, uno status separato e distinto da quello dello Stato che l’amministra; questo status separato e distinto sussiste finché il popolo della colonia o del territorio non autonomo non eserciti il suo diritto all’autodeterminazione dei popoli sopra enunciato e che abbia, inoltre, un governo che rappresenti nel suo insieme il popolo appartenente al territorio, senza distinzioni di razza, di fede e di colore”. Questi due enunciati mostrano chiaramente l’intento di estendere la portata del principio rendendolo applicabile, oltre che ai popoli sotto dominio coloniale o straniero, anche ai popoli sotto il dominio di un governo razzista, dittatoriale o non rappresentante l’intero popolo.

Inoltre, si pensi all’ottava sezione dell’Atto Finale della Conferenza di Helsinki sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (1975) dove viene sancito che “in virtù del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale”⁵⁸. L’Atto Finale di Helsinki, oltre che ribadire la dimensione interna del diritto all’autodeterminazione, rende anche il principio dinamico dal momento che il diritto del quale beneficiano i popoli non si esaurisce una volta conseguita l’indipendenza ma continua ad avere effetti anche dopo la costituzione di un governo autonomo, il quale deve garantire alla popolazione il libero sviluppo economico, sociale e culturale all’interno del nuovo stato costituito⁵⁹. Il medesimo concetto sarà ribadito dalla Corte Suprema canadese nel caso “Secessione del Québec”⁶⁰.

Non va infine dimenticata la Carta di Algeri del 1976 (Dichiarazione Universali sui diritti dei popoli), frutto di una riunione informale di politici ed esperti in occasione del duecentenario della Rivoluzione americana, il cui art. 7 si riferisce anche al diritto di tutti i popoli ad essere sottoposti ad un regime democratico⁶¹.

⁵⁶ *Patti internazionali sui diritti dell'uomo*, Articolo 1, 16 dicembre 1966.

⁵⁷ Assemblea Generale, *Declaration on principles of international law concerning friendly relations and cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, A/RES/2625, 24 ottobre 1970.

⁵⁸ *Conference on Security and Co-operation in Europe Final Act*, Helsinki, 1° agosto 1975.

⁵⁹ G. ARANGO-RUIZ, *op. cit.* pp.523-552.

⁶⁰ A. CASSESE, *Diritto Internazionale*, 2021, Bologna, p.169.

⁶¹ *Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli*, Articolo 7, Algeri, 4 luglio 1976.

Pertanto, nel corso del tempo il principio, finora analizzato essenzialmente nella sfera del diritto pattizio, è diventato norma consuetudinaria dato l'operare di due suoi elementi costitutivi: la *diuturnitas* e l'*opinio juris ac necessitatis*, ovvero la ripetizione di una determinata prassi, o comportamento nel corso del tempo, da parte degli Stati e la convinzione da parte degli Stati che questa determinata prassi sia effettivamente conforme al diritto o considerata, per lo meno nel momento iniziale, come socialmente necessaria. Alla luce della precedente analisi, si può affermare che nella prassi internazionale esista un riconoscimento effettivo da parte degli Stati dell'esistenza di un diritto dei popoli all'autodeterminazione. L'*opinio juris* è inoltre confermata dalle varie risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dai pareri e dalle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia riguardanti il principio (ad esempio il parere del 1971 relativo alle Conseguenze giuridiche della presenza del Sudafrica in Namibia, il parere del 1975 sul Sahara Occidentale o ancora il parere del 2010 sulla Conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo).

Sulla base di queste considerazioni si può affermare che il principio di autodeterminazione dei popoli è parte del diritto consuetudinario. Ciò che vale la pena di sottolineare è che la formazione di tale norma è strettamente all'apparizione» di due nuove categorie normative: lo *jus cogens* e le norme comportanti obblighi *erga omnes*.

D'altra parte, se l'esistenza di un principio generale, per di più produttivo di obblighi *erga omnes*, veniva ribadita dalla Corte Internazionale di Giustizia nel 1995 nel caso *Timor Est (Australia c. Portogallo)*⁶², attualmente, gran parte della dottrina sostiene che il principio sia parte integrante dello *ius cogens*⁶³.

Per concludere si può affermare che il principio di autodeterminazione dei popoli appartiene al diritto consuetudinario in quanto norma di *ius cogens*, generante obblighi *erga omnes*. Inoltre, come detto in precedenza, la sua sfera di applicazione, anche se in un primo momento, nella sua dimensione esterna, si limitava solo alle popolazioni sotto dominio coloniale o straniero, si è evoluta e la prassi più recente ha confermato l'esistenza del principio di autodeterminazione interna applicabile anche le popolazioni metropolitane.

Nell'applicazione di questo principio al caso del Nagorno-Karabakh ci soffermeremo pertanto sia sulla dimensione esterna del principio sia sulla dimensione interna dell'autodeterminazione in quanto le minoranze o i popoli inglobati in Stati multietnici hanno il diritto di disporre di adeguati margini di autonomia e di autogoverno necessari a preservare la loro identità⁶⁴.

⁶² Corte internazionale di giustizia, sentenza del 30 giugno 1995, *Case concerning East Timor (Portugal v. Australia)*, par. 36-37.

⁶³ P. PICONE, *Gli obblighi erga omnes tra passato e futuro*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2015, vol. 98, pp. 1081-1108.

⁶⁴ L. SANNA, *op. cit.*, p. 102.

2 - Si può riconoscere agli armeni del Nagorno-Karabakh il diritto di autodeterminazione dei popoli?

Nell'applicare il principio di autodeterminazione dei popoli alla questione del Nagorno-Karabakh ci soffermeremo sull'analisi di due ordinamenti giuridici distinti. Il primo è quello dell'Unione Sovietica, e più precisamente la costituzione del 1977 e “la legge sulla secessione dall'URSS” del 1990. Il secondo, invece, è l'ordinamento giuridico internazionale e le norme riguardanti il principio in questione.

2.1 - L'ordinamento giuridico sovietico.

Il 2 settembre 1991, a URSS ancora esistente (dissoluzione il 26 dicembre 1991), il soviet del Nagorno-Karabakh, dichiarava la sua indipendenza e la creazione di un nuovo stato chiamato la Repubblica di Artsakh. Il principio invocato era quello dell'autodeterminazione dei popoli sulla base, secondo i dirigenti regionali, dell'articolo 72 della Costituzione sovietica del 1977⁶⁵ e sull'articolo 3 della “Legge sulla secessione dall'URSS” del 1990⁶⁶.

Il primo sancisce che “ogni repubblica federata conserva il diritto di libera secessione dall'URSS”⁶⁷. Sulla base del testo della norma è evidente che la Regione Autonoma del Nagorno-Karabakh non possa secedere dalla RSS dell'Azerbaijan dal momento che non possiede il prerequisito giuridico, quello di essere una Repubblica Federata. Infatti, la stessa Costituzione, nel capitolo 11, indica chiaramente che ogni regione autonoma è “posta nell'ambito di una repubblica federata o di un territorio”⁶⁸, in questo caso la RSS dell'Azerbaijan. L'articolo 72 avrebbe una possibile applicazione nel caso di una richiesta di secessione da parte dell'intera repubblica federata dell'Azerbaijan (come avvenuto il 18 ottobre 1991). Inoltre, l'articolo 78 dello stesso testo indica che “il territorio della Repubblica Federata non può essere modificato senza il suo consenso”⁶⁹. Non avendo ricevuto il consenso di Baku la regione non poteva secedere dal territorio della Repubblica federata.

Tuttavia, se la dichiarazione di indipendenza del Nagorno-Karabakh è incostituzionale ai sensi della costituzione sovietica del 1977, essa assume carattere diverso se valutata ai sensi della “Legge sulla secessione dall'URSS” del 1990, volta ad applicare l'articolo 72 della Costituzione che rivestiva un carattere meramente programmatico.

L'articolo 1 di questa legge sancisce che “la procedura per risolvere le questioni legate alla secessione di una Repubblica dell'Unione dall'URSS, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione dell'URSS, è definita dalla presente legge”⁷⁰. Ciò significa che la disposizione generale e

⁶⁵ Costituzione (legge fondamentale) dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Articolo 72, Mosca, 7 ottobre 1977.

⁶⁶ Law on procedure for resolving questions connected with a union republic's secession from the USSR (URSS), 1990/252, del Soviet Supremo dell'URSS, 3 aprile 1990.

⁶⁷ Costituzione (legge fondamentale) dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Articolo 72, Mosca, 7 ottobre 1977

⁶⁸ Costituzione (legge fondamentale) dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Articolo 72, Mosca, 7 ottobre 1977

⁶⁹ Costituzione (legge fondamentale) dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Articolo 72, Mosca, 7 ottobre 1977

⁷⁰ Law on procedure for resolving questions connected with a union republic's secession from the USSR (URSS), 1990/252, del Soviet Supremo dell'URSS, 3 aprile 1990.

programmatica dell'articolo 72 della Costituzione sovietica è disciplinata in modo più preciso dalla nuova legge.

È quindi ad essa che bisogna far riferimento per meglio inquadrare giuridicamente la questione del Nagorno-Karabakh. In tal caso, l'articolo 3 stabilisce: “nelle Repubbliche dell'Unione che comprendono al loro interno repubbliche autonome, oblast' o okrug autonomi, il referendum si svolge separatamente per ogni formazione autonoma. I cittadini delle repubbliche autonome e delle formazioni autonome mantengono il diritto di decidere autonomamente se rimanere all'interno dell'URSS o della Repubblica dell'Unione in via di secessione e di sollevare la questione del proprio status giuridico statale”⁷¹. Il 10 dicembre 1991, il Soviet dell'oblast autonomo del Nagorno-Karabakh indiceva un referendum per confermare la dichiarazione di indipendenza avvenuta tre mesi prima e il 99,89% della popolazione della regione votò in favore. Alla luce dell'articolo citato precedentemente, si può affermare che il procedimento seguito dalle autorità regionali era del tutto conforme alla legge e che la stessa dichiarazione di indipendenza fosse quindi legittima anche se contestata dall'Azerbaijan.

Per un'analisi completa della questione bisognerebbe anche comprendere le ragioni giuridiche che giustificerebbero le contestazioni da parte dell'Azerbaijan. Esse si basano principalmente sul contrasto evidente tra l'articolo 78 della costituzione del 1977 e l'articolo 3 legge del 1990. Il primo indica che il territorio di una repubblica federata non potrebbe essere modificato senza il suo consenso, mentre il secondo permette a regioni autonome di secedere grazie ad una decisione unilaterale. Inoltre, è opportuno sottolineare che l'Azerbaijan, alla data del referendum nel Nagorno-Karabakh, non faceva più parte dell'Unione Sovietica (30 agosto 1991) ed era dotato di una costituzione propria promulgata il 18 ottobre precedente. Sulla base di tale situazione, si potrebbe concludere che la secessione della regione autonoma sia, illegittima⁷².

Nonostante ciò si potrebbe sostenere che, pur se conclusosi sotto la legislazione azera, il processo di secessione era iniziato prima dell'indipendenza dell'Azerbaijan, e quindi la legge da applicare al caso dovrebbe essere quella sovietica anche perché, come sostenuto da Otto Luchterhandt, nei primi mesi dopo la secessione dell'Azerbaijan dall'URSS, lo stato era ancora debole e non ancora capace di gestire i rapporti al proprio interno in modo corretto⁷³, tanto è che tale indipendenza fu riconosciuta a livello « costituzionale » il 18 ottobre 1991 e divenne effettiva il 25 dicembre dello stesso anno, un giorno prima della fine dell'URSS.

Per concludere, si potrebbe perlomeno affermare che, in base all'ordinamento giuridico sovietico, la dichiarazione di indipendenza della Repubblica dell'Artsakh sia legittima.

2.2 - L'ordinamento giuridico internazionale

Nell'applicare il principio di autodeterminazione dei popoli al caso del Nagorno-Karabakh si possono seguire due approcci. Il primo è quello dell'autodeterminazione esterna, ovvero del diritto di un popolo a decidere del proprio status all'interno della comunità internazionale e quindi, in questo caso, del diritto alla secessione. Il secondo è quello dell'autodeterminazione interna, ovvero il diritto ad avere un governo rappresentativo

⁷¹ Law on procedure for resolving questions connected with a union republic's secession from the USSR (URSS), 1990/252, del Soviet Supremo dell'URSS, 3 aprile 1990.

⁷² O. FELLUGA, *Il Nagorno-Karabakh. Le interpretazioni di un conflitto*, 2015, pp.133-134.

⁷³ O. LUCHTERHANDT, *Nagorny Karabakh's right to state independence according to international law*, 1993, Boston, pp. 44-47.

dell'intera popolazione ed, in questo caso, ad avere una forma di autonomia o di autogoverno all'interno della repubblica dell'Azerbaijan, senza alcuna modifica del territorio di quest'ultima.

Come detto nella parte precedente, un popolo ha il diritto all'autodeterminazione esterna nel caso in cui il suo territorio sia controllato e governato da una potenza coloniale o straniera. Quindi, per poter comprendere se la popolazione del Nagorno-Karabakh, può essere beneficiaria del diritto di autodeterminazione esterna ai sensi del diritto internazionale bisogna prima comprendere se essa possa essere considerata come un popolo, per poi tentare di determinare se l'Azerbaijan possa essere considerato come una potenza straniera occupante il territorio.

Iniziamo con l'analisi del termine "popolo". Otto Luchterhandt ci fornisce una duplice definizione del termine: il termine popolo può indicare sia "la totalità dei cittadini che abitano un territorio nazionale" sia una "comunità etnica, ovvero un gruppo di persone legate da alcuni tratti in comune come la lingua, cultura, religione, mentalità, esperienze storiche"⁷⁴. Sia dal punto di vista del diritto sovietico sia da quello del diritto internazionale è ovvio che la regione del Nagorno-Karabakh non può essere considerata come un territorio nazionale, ma soltanto come una regione autonoma. La prima definizione fornita non si può quindi applicare al caso della popolazione nagornina contrariamente alla seconda. Infatti, nell'oblast autonomo, nel 1979, il 75.9 % della popolazione era armena, di religione cristiana, e usava la come lingua l'armeno⁷⁵. Avendo elementi storici, culturali e religiosi in comune la popolazione armena del Nagorno-Karabakh può essere considerata come un gruppo etnico. Inoltre, Aureliu Cristescu, in uno studio sul principio di autodeterminazione nell'ambito della sub-Commissione ONU per la protezione delle minoranze, sostiene quanto segue: "il fatto è che allorquando nel corso della storia un popolo ha preso consapevolezza di essere un popolo, tutte le definizioni si sono rivelate superflue"⁷⁶. Questa citazione dimostra che nel definire se un gruppo di persone sia effettivamente un popolo non bisogna prendere soltanto in considerazione il fattore oggettivo ovvero la cultura, la lingua o la storia, ma anche il fattore soggettivo che si riassume nell'espressione, da parte degli individui stessi, della volontà e consapevolezza di essere un popolo in sé. Nel caso del Nagorno-Karabakh la soggettività è ugualmente presente e si può individuare, per esempio, nella petizione del 1986 con la quale la popolazione della regione richiedeva l'annessione della regione alla RSS dell'Armenia⁷⁷, oppure nella riunione del Soviet regionale avvenuta nel 1988 che, dopo votazione, richiedeva ai Soviet Supremi delle RSS dell'Azerbaijan e dell'Armenia l'annessione della regione a quest'ultima⁷⁸. Queste richieste furono però respinte dal Soviet Supremo dell'URSS. Nonostante ciò, si può affermare che la popolazione del Nagorno-Karabakh possiede i requisiti per essere considerato un "popolo" ma, di fatto, era una minoranza all'interno del territorio azero.

Quest'ultima considerazione potrebbe essere problematica dal momento che la dottrina ha tendenza a considerare che una minoranza nazionale non potrebbe essere beneficiaria del diritto di autodeterminazione⁷⁹. Nonostante ciò, è interessante sottolineare che nel caso delle Isole Aland la Società delle Nazioni aveva ritenuto che "frazioni di popolazioni" o, in altre parole,

⁷⁴ O. LUCHTERHANDT, *op. cit.*, p. 14.

⁷⁵ O. LUCHTERHANDT, *op. cit.*, pp. 16-20.

⁷⁶ A. CRISTESCU, *The right to self-determination: historical and current development on the basis of United Nations instruments: study / prepared by Aureliu Cristescu, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, E/CN.4/Sub.2/404/Rev.1, 1981.

⁷⁷ O. LUCHTERHANDT, *op. cit.*, p. 23.

⁷⁸ O. LUCHTERHANDT, *op. cit.*, p. 24.

⁷⁹ O. LUCHTERHANDT, *op. cit.*, p. 16.

una parte della popolazione, poteva beneficiare del diritto di autodeterminazione e del “diritto a scegliere tra due stati già esistenti”⁸⁰.

Infine, è necessario chiedersi se l’Azerbaijan, in un dato momento storico, abbia effettivamente occupato il territorio del Nagorno-Karabakh. Bisogna prima ricordare che la regione, in tempi relativamente recenti, non è mai stata indipendente *de jure* ma solo *de facto*. Questa “indipendenza” era avvenuta nell’agosto del 1918 e la regione era governata dal Consiglio del Nagorno-Karabakh⁸¹. È importante ricordare il contesto nel quale si è stabilito questo governo. La regione del Caucaso, tra la Prima Guerra Mondiale e la Guerra Civile russa, era in un periodo di profonda ridefinizione territoriale e governativa. Nonostante ciò, si cominciava a definire la formazione delle repubbliche democratiche di Azerbaijan e Armenia, laddove il Nagorno-Karabakh, alla luce delle disposizioni del trattato di Batumi, non era compreso né nell’una né nell’altra⁸². L’annessione del territorio governato dal Consiglio del Nagorno-Karabakh alla Repubblica democratica dell’Azerbaijan avvenne solo durante prima guerra armeno-azera, nell’agosto del 1919. Si tratta quindi un’annessione di tipo militare da parte di “uno stato straniero”. Inoltre, la decisione di annettere definitivamente la regione nella RSS dell’Azerbaijan, avvenuta dopo l’invasione sovietica del Caucaso, fu presa da un organo esterno (*il Kavburo*) senza consultazione della popolazione⁸³. In seguito, fu concesso alla regione lo statuto di Oblast autonomo (regione autonoma) all’interno della RSS dell’Azerbaijan. L’autonomia doveva permettere alla popolazione armena di svilupparsi socialmente ed economicamente nel rispetto della propria cultura e religione ma - come sottolinea Otto Luchterhandt- sembrerebbe che l’autonomia in questione, nella costituzione sovietica azera e nei fatti, fosse molto debole, se non inesistente⁸⁴.

Per concludere, appare corretto affermare che la popolazione del Nagorno-Karabakh sia oggettivamente e soggettivamente un popolo armeno senza nessun legame storico, culturale e linguistico con la popolazione azera. Orbene, considerando la decisione presa dalla Lega delle Nazioni nel caso delle Isole Aland⁸⁵, sembrerebbe ugualmente giusto affermare che, teoricamente, la popolazione del Nagorno-Karabakh, possa essere beneficiaria del diritto di autodeterminazione. In realtà, seguendo la definizione del diritto di autodeterminazione dei popoli fornita dalla dottrina e osservando gli eventi precedenti e seguenti l’annessione della regione alla RSS azera, sembrerebbe ugualmente giusto affermare che la popolazione sia effettivamente sotto dominio straniero e, quindi, avrebbe il diritto all’autodeterminazione esterna nonché il diritto alla secessione. Nonostante ciò, come verrà esposto in seguito, la secessione di una regione da uno stato esistente si scontra con un altro principio fondamentale del diritto internazionale: il principio del rispetto dell’integrità territoriale.

⁸⁰ O. LUCHTERHANDT, *op. cit.*, p. 17.

⁸¹ Vedi capitolo 1 di questo testo, *La questione del Nagorno-Karabakh: inquadramento storico*, p.9.

⁸² Vedi capitolo 1 di questo testo, *La questione del Nagorno-Karabakh: inquadramento storico*, p.10.

⁸³ Vedi capitolo 1 di questo testo, *La questione del Nagorno-Karabakh: inquadramento storico*, p.13.

⁸⁴ O. LUCHTERHANDT, *op. cit.*, pp. 55-57.

⁸⁵ Le Isole Aaland sono comprese nel mar Nordico tra la Svezia e la Finlandia. Nel 1809 furono cedute dalla Svezia alla Finlandia (parte dell’Impero Russo). La situazione rimase tale fino alla fine della Prima Guerra mondiale. Infatti, con il crollo dell’Impero Russo e l’indipendenza della Finlandia, la popolazione di lingua svedese che abitava l’arcipelago richiese che il territorio fosse annesso alla Svezia. Questa richiesta fu negata dalla Finlandia e, nel 1921, l’appena nata Società delle Nazioni intervenne nel caso sotto richiesta della Svezia, in modo da evitare un possibile conflitto armato tra i due Stati. La situazione si riappacificò dopo l’intervento della Società delle Nazioni, che confermò l’appartenenza delle Isole alla Finlandia, concedendo loro però un governo locale autonomo.

Per evitare tale “scontro” si potrebbe analizzare il caso concentrandosi allora sulla dimensione interna del principio di autodeterminazione dei popoli.

Il diritto all'autodeterminazione comporta anche il diritto di un popolo ad avere la forma di governo che desidera, o perlomeno il diritto a non essere sottoposto ad un governo non rappresentativo dell'intera popolazione. Osservando questa citazione: “potenza coloniale, straniera o razzista”, ci si potrebbe concentrare, in relazione al caso in questione, sull'ultimo carattere: il razzismo o, perlomeno, la discriminazione. Un governo discriminante è infatti un governo non rappresentativo dell'intera popolazione. Sorge quindi la seguente domanda: come si applica tale schema al caso della popolazione del Nagorno-Karabakh?

Otto Luchterhandt sostiene che il governo della RSS dell'Azerbaijan abbia adottato comportamenti e politiche discriminatorie nei confronti della popolazione armena della regione. Egli sostiene che, sia al livello economico sia sociale, Baku non ha mai agevolato lo sviluppo della regione del Nagorno-Karabakh come fatto per le altre regioni della RSS⁸⁶. Ad esempio, secondo i dati raccolti, l'investimento medio in Nakhichevan da parte della RSS era di 342 rubli *per capita*, mentre in Nagorno-Karabakh era di soltanto 181. Un altro dato sottolineato è quello del bilancio annuale della regione: dei 91 milioni di rubli fornite dalla regione alla RSS, solo 41 milioni erano reinvestiti nella stessa, nonostante lo stato socioeconomico di quest'ultima fosse nettamente arretrato rispetto al resto l'Unione⁸⁷. A livello sociale invece l'autore fa notare come i legami culturali con la vicina Armenia erano ostacolati, se non totalmente impediti dal governo di Baku. Inoltre, il livello delle infrastrutture scolastiche era bassissimo, il che portava alla non scolarizzazione di 1400 alunni nella città di Stepanakert⁸⁸. Infine, l'identità culturale armeno-cristiana della popolazione nagornina era rinnegata dal governo azero che sosteneva che tale popolazione fosse discendente del popolo dell'Albania Caucasica, antenato della popolazione azera, che si sarebbe separata in due rami, quello islamico e quello cristiano. Apparentemente i nagornini avrebbero dovuto essere etnicamente azeri cristiani⁸⁹ e non armeni. L'insieme di questi dati sembra mostrare una tendenza discriminatoria della politica azera nei confronti del popolo nagornino. Cosa che giustificherebbe la conclusione che tale governo non sia rappresentativo dell'intera popolazione. Perciò, la popolazione del Nagorno-Karabakh sembrerebbe poter essere considerata come beneficiaria del diritto di autodeterminazione interna da applicare in questo caso soltanto al territorio regionale. Pertanto, la popolazione in questione dovrebbe poter aspirare ad una forma di autogoverno o, perlomeno, di una forma di forte autonomia⁹⁰ nell'ambito del territorio nazionale dell'Azerbaijan (uno status che fu abolito nel 1991) in grado di garantire il libero sviluppo culturale, linguistico e religioso di tale popolazione.

Per concludere, sembrerebbe che, teoricamente, sia ai sensi del diritto sovietico sia ai sensi del diritto internazionale, la popolazione del Nagorno-Karabakh sia beneficiaria del diritto di autodeterminazione dei popoli. Una situazione giuridica comprendente sia la dimensione esterna sia quella interna in base alla quale esisterebbe il diritto della regione sia di secedere dalla Repubblica dell'Azerbaijan per formare uno stato in sé o per essere annessi al territorio della vicina Armenia sia di avere una forma di ampia autonomia all'interno del territorio azero. La dichiarazione di indipendenza della regione del 2 settembre 1991

⁸⁶ O. LUCHTERHANDT, *op. cit.*, pp. 57-62.

⁸⁷ O. LUCHTERHANDT, *op. cit.*, pp. 60-61.

⁸⁸ O. LUCHTERHANDT, *op. cit.*, p. 63.

⁸⁹ O. LUCHTERHANDT, *op. cit.*, p. 64.

⁹⁰ L. SANNA, *op. cit.*, p. 102.

sembrerebbe quindi del tutto legittima e fondata effettivamente sul principio al quale si riallacciò il soviet regionale per compiere tale passo. Nonostante ciò, è importante notare come le Nazioni Unite non abbiano mai riconosciuto tale diritto alla popolazione della regione.

Rimane infine un ultimo punto da chiarire che riguarda i movimenti di liberazione nazionale. Durante la prima guerra del 1992 si affrontarono due fazioni: l'esercito di difesa del Nagorno-Karabakh, appoggiato da soldati armeni, contro l'esercito azero. Rimane quindi da determinare se l'esercito regionale abbia effettivamente i requisiti per essere considerato un movimento di liberazione nazionale o, più semplicemente, se esso sia un movimento insurrezionale.

3 - Il consiglio del Nagorno-Karabakh e l'esercito di difesa del Nagorno-Karabakh: movimento di liberazione nazionale o movimento insurrezionale?

Come indicato nel primo capitolo⁹¹, la prima guerra del Nagorno-Karabakh fu combattuta nel 1992 dall'esercito azero contro le truppe dell'esercito di difesa del Nagorno-Karabakh comandate dal Consiglio del Karabakh appoggiato da truppe dell'esercito nazionale armeno. Ci si trova quindi di fronte ad un caso di conflitto che oppone un movimento armato regionale, appoggiato dall'esercito di uno stato terzo, all'esercito nazionale del territorio del quale la regione in questione fa parte *de jure*. Il seguente quesito pare quindi evidente: quale status giuridico può essere attribuito al Consiglio del Karabakh e all'esercito di difesa del Nagorno-Karabakh? Inoltre, bisognerà anche determinare, basandosi sulla risposta al precedente quesito, se l'appoggio dell'esercito armeno o la risposta armata delle truppe azere siano stati giuridicamente legittimi.

L'ordinamento giuridico internazionale prevede due tipologie di movimenti che potrebbero rilevare nel caso in questione: il movimento di liberazione nazionale e il movimento insurrezionale.

Il primo è definito come "l'ente rappresentativo di un popolo, soggetto a dominio coloniale razzista o ad occupazione straniera"⁹². Esso trova la sua legittimità quindi sul principio di autodeterminazione dei popoli e non sul principio di effettività sul quale si basano i movimenti insurrezionali. Il gruppo organizzato che lotta per l'autodeterminazione di un popolo gode di una certa soggettività internazionale. Quest'ultima si concretizza soprattutto al momento dell'inizio della lotta armata contro lo Stato occupante. A tale riguardo vanno ricordati il primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1977 e la risoluzione 3314 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla definizione di aggressione.

Il primo, nel quarto paragrafo del primo articolo, indica che le cosiddette "lotte armate per l'autodeterminazione" devono essere giuridicamente equiparate a conflitti internazionali e non a conflitti civili, con la conseguente applicazione delle norme del diritto di guerra al conflitto in atto. Nonostante ciò, tale applicazione non è "automatica". Infatti, perché vengano applicate le regole delle Convenzioni di Ginevra e dei due protocolli aggiuntivi, il MLN deve notificare, mediante dichiarazione indirizzata al Consiglio federale svizzero, la volontà di "sottoporsi" a

⁹¹ Vedi capitolo 1 di questo testo, *La questione del Nagorno-Karabakh: inquadramento storico*, p.14.

⁹² N. RONZITTI, *Diritto internazionale*, 2019, Torino, p. 27.

tale regola. Una volta effettuata tale dichiarazione, qualsiasi rapporto conflittuale tra il MLN e lo Stato occupante dovranno rispettare le disposizioni vigenti dello *ius ad bellum*. Da notare però che, in caso di un conflitto contro uno Stato non firmatario del Protocollo addizionale, le regole contenute in quest'ultimo non potranno essere applicate⁹³.

La seconda, come indicato dal titolo, fornisce, nell'articolo 3, una definizione chiara del crimine di aggressione, esponendo tutte le sfaccettature possibili. Una di queste riguarda proprio i Movimenti di Liberazione Nazionale. Infatti, l'articolo 3, letto in concomitanza con l'articolo 7, ci permette di giungere alla seguente conclusione: i Movimenti di liberazione Nazionale hanno il diritto di far valere con la forza il diritto del popolo rappresentato ad autodeterminarsi. Inoltre, lo stesso articolo stipula che questi ultimi hanno il diritto di richiedere assistenza a Stati terzi. Il contenuto di questo diritto rimane tuttavia ambiguo. Infatti, mentre gli Stati afroasiatici ritengono che l'assistenza si possa concretizzare in assistenza militare, gli Stati occidentali tendono a limitare tale diritto all'assistenza umanitaria⁹⁴.

La lettura combinata dei due documenti citati ci permette tuttavia di inquadrare meglio la portata di tale diritto. Abbiamo stabilito che la lotta portata avanti da un MLN deve essere, se richiesto da quest'ultimo, sottoposta alle regole delle Convenzioni di Ginevra e dei due protocolli aggiuntivi. Abbiamo ugualmente stabilito che, secondo l'articolo 3 della risoluzione 3314, l'appoggio di tipo militare da parte di uno Stato terzo ad una delle parti in conflitto, viene considerato come un atto di aggressione nei confronti dell'altro Stato. Queste considerazioni ci permettono di affermare che, essendo la lotta per l'autodeterminazione considerata un conflitto internazionale, qualsiasi appoggio militare fornito al MLN da parte di uno Stato terzo deve essere considerato, secondo le disposizioni dell'articolo 3 della risoluzione 3314, come un atto di aggressione nei confronti dello Stato in conflitto contro l'ente rappresentativo del popolo in lotta per l'autodeterminazione. Nonostante ciò, si sono venute a creare delle norme di diritto consuetudinario che, da un lato vietano l'uso della forza da parte di uno Stato per privare il popolo del diritto ad autodeterminarsi, e dall'altro impediscono qualsiasi Stato terzo ad intervenire militarmente a favore della potenza occupante⁹⁵.

Applicando questo ragionamento al caso del Consiglio del Karabakh e del suo esercito di difesa, possiamo giungere a due conclusioni. Innanzitutto, basandosi sull'analisi fatta riguardante l'applicazione del principio di autodeterminazione al caso della popolazione nagornina⁹⁶, si può affermare che il consiglio e l'esercito sono gli enti organizzati che lottano per liberare la popolazione della regione. Se, come affermato precedentemente, quest'ultima beneficia del diritto all'autodeterminazione, allora gli enti in questione potrebbero essere considerati come un movimento di liberazione nazionale. Nonostante ciò, la prassi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e, più precisamente, la Risoluzione 822 del 1993 ha confermato la posizione di quest'ultimo a riguardo, richiedendo il "ritiro di tutte le forze di occupazione dalla regione di Kelbajar"⁹⁷. In nessuna delle quattro risoluzioni dell'ONU sul conflitto del Nagorno-Karabakh è stata mai riconosciuta la legittimità del Consiglio del Karabakh e del suo esercito. È stato invece ripetuto in ognuna delle risoluzioni il termine "forze di occupazione", il che illustra chiaramente come le Nazioni Unite non considerino in alcun modo i due enti come un Movimento di Liberazione Nazionale.

⁹³ N. RONZITTI, *Diritto internazionale*, 2019, Torino, pp. 28 - 29.

⁹⁴ N. RONZITTI, *op. cit.*, p. 29.

⁹⁵ N. RONZITTI, *op. cit.*, p. 28.

⁹⁶ Capitolo 2 di questo testo, *L'applicazione del diritto internazionale al caso del Nagorno-Karabakh: principio di autodeterminazione dei popoli, integrità territoriale e protezione dei diritti umani*, p. 21

⁹⁷ Consiglio di Sicurezza ONU, *Resolution 822 (1933)*, S/RES/822, 30 aprile 1993.

Si può pertanto provare a considerare il Consiglio del Karabakh e il suo esercito come un movimento insurrezionale più che un movimento di liberazione nazionale.

I movimenti insurrezionali vengono definiti come gli enti territoriali “che perseguono mediante la lotta armata il rovesciamento del governo di uno stato, oppure la secessione di una parte del territorio dello stato medesimo, purché abbiano acquisito un controllo abbastanza stabile su una parte del territorio nazionale”⁹⁸. Contrariamente ai movimenti di liberazione nazionale, questi ultimi si fondano sul principio di effettività e non sul principio di autodeterminazione dei popoli, ovvero sulla loro capacità di controllare effettivamente una parte del territorio e la sua popolazione. Inoltre, si ha tendenza a parlare di movimenti insurrezionali in contesti di guerre civili, cioè di conflitti interni ad uno stato sovrano⁹⁹ alle quali viene giuridicamente applicato il secondo “Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali”. L’articolo 3 di quest’ultimo sancisce che “nessuna disposizione del presente Protocollo potrà essere invocata per giustificare un intervento, diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell’Alta Parte contraente sul cui territorio avviene detto conflitto”¹⁰⁰. Appare chiaro che, nel caso di un conflitto interno, gli appoggi di uno stato terzo verranno considerati illegittimi alla pari di un atto di aggressione. Infine, i movimenti insurrezionali sono considerati come fenomeni evolutivi nel senso che, in caso di vittoria nel conflitto, il movimento si trasformerebbe in uno stato e, nel caso di sconfitta, si dissolverebbe e ridiventerebbe un semplice gruppo di individui considerati come criminali¹⁰¹ (questo è avvenuto anche con i membri del governo del Nagorno-Karabakh che sono stati arrestati dalle autorità azere nell’ottobre del 2023). Per questo motivo viene anche richiesto agli stati terzi di non riconoscere prematuramente il movimento insurrezionale: un atto che verrebbe considerato come un illecito internazionale¹⁰².

Applicando questo ragionamento al caso del Consiglio del Karabakh e del suo esercito possiamo giungere alle conclusioni seguenti.

Innanzitutto, questi due enti hanno avuto un controllo effettivo sul territorio e sulla popolazione del Nagorno-Karabakh e, con la dichiarazione di indipendenza del 1991, è stata manifestata la volontà di secedere dall’Azerbaijan. Questa volontà si concretizzò con la vittoria nel conflitto armato del 1994. Si può quindi affermare che il Consiglio del Karabakh e il suo esercito hanno effettivamente le caratteristiche di un movimento insurrezionale.

In secondo luogo, bisogna soffermarsi sul ruolo dell’Armenia nel conflitto. Infatti, come già enunciato precedentemente, l’esercito armeno ha appoggiato militarmente quello del Nagorno-Karabakh durante la guerra. Inoltre, il governo armeno ha riconosciuto l’indipendenza e la statualità dell’Oblast subito dopo la sua dichiarazione di indipendenza spingendosi fino ad instaurare relazioni diplomatiche con esso attraverso l’assenso allo stabilimento di un ufficio di rappresentanza permanente della Repubblica dell’Artsakh a Yerevan. Alla luce delle

⁹⁸ N. RONZITTI, *op. cit.*, p. 21.

⁹⁹ L. SANNA, *op. cit.*, pp. 73-76.

¹⁰⁰ *Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (protocollo II)*, 8 giugno 1977.

¹⁰¹ N. RONZITTI, *op. cit.*, p. 21.

¹⁰² L. SANNA, *op. cit.*, p. 76.

considerazioni precedenti, sembrerebbe che Yerevan abbia appoggiato e riconosciuto prematuramente un movimento insurrezionale e, perciò, abbia commesso un illecito internazionale ai danni dell'Azerbaijan che, con il cessate il fuoco del 1994, aveva perso parte del suo territorio.

Infine, è importante soffermarsi sull'esito del conflitto del 1992, vinto dalle forze del Nagorno-Karabakh. Il che aveva portato il movimento insurrezionale a mutarsi *de facto*, anche senza alcun riconoscimento da parte della comunità internazionale, in uno Stato sovrano ed indipendente a seguito del processo di secessione.

In conclusione, si può quindi affermare che teoricamente, secondo l'ordinamento giuridico internazionale e sovietico, la popolazione del Nagorno-Karabakh è beneficiaria del diritto di autodeterminazione anche se praticamente questo diritto non gli è mai stato riconosciuto se non dall'Armenia. Questo permette di sostenere che, teoricamente, il Consiglio del Karabakh e il suo esercito potevano essere considerati come un movimento di liberazione nazionale. Nonostante ciò, la prassi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha reso difficile, se non impossibile, il riconoscimento di tale movimento come legittimo e si è delineata quindi un'opinione più propensa a considerare i due enti come un movimento insurrezionale e secessionista. In tal caso, l'Armenia avrebbe commesso un illecito internazionale appoggiando militarmente le forze armate della regione e l'Azerbaijan avrebbe agito legittimamente in difesa della sua integrità territoriale. Infine, avendo vinto la Prima guerra del Nagorno-Karabakh, il movimento insurrezionale si è evoluto diventando *de facto* uno stato indipendente e sovrano ai danni dell'integrità territoriale dell'Azerbaijan della quale discuteremo nel paragrafo seguente.

III – Il rispetto dell'integrità territoriale degli Stati.

Avendo analizzato il principio di autodeterminazione dei popoli in relazione al caso del Nagorno-Karabakh, bisogna ora concentrarsi su un altro principio di diritto internazionale strettamente collegato al primo: il principio di integrità territoriale. Come vedremo in seguito, vi è un apparente contrasto tra questi due principi: se l'uno permette ad una popolazione di liberarsi da un dominio coloniale, straniero o razzista e quindi, possibilmente, di modificare il territorio di uno Stato, l'altro impone ai soggetti del diritto internazionale di rispettare l'integrità territoriale degli Stati e, quindi, di non arrecare pregiudizio al territorio altrui. Nel caso del Nagorno-Karabakh, va determinato quale dei due principi debba prevalere.

1 - Dalla formazione del principio alla sua ricezione nella Carta delle Nazioni Unite e nella giurisprudenza internazionale

Il principio di integrità territoriale è strettamente legato al principio di sovranità territoriale formatosi durante il XVII secolo. All'inizio della formazione della moderna comunità degli Stati (Pace di Westfalia del 1648), se la sovranità territoriale era contemplata dall'ordinamento internazionale, l'integrità territoriale statale non aveva invece tutela, in quanto i "nuovi" soggetti erano titolari dello *jus ad bellum*. Solo dopo la Prima Guerra mondiale, e più particolarmente con il Patto Briand-Kellogg del 1928, cominciò così a formarsi una *opinio ac necessitatis* che non contemplava il ricorso alle armi come mezzo di soluzione delle controversie. Tale principio avrebbe trovato conferma definitiva solo dopo la Seconda Guerra Mondiale con la Carta delle Nazioni Unite. Conseguenza fu la formazione del principio corrispettivo, quello della integrità territoriale, messo in discussione solo nel momento in cui, durante la decolonizzazione, avrebbe visto luce il principio di autodeterminazione.

Come il principio di autodeterminazione dei popoli, il principio di integrità territoriale ha origine con la pace di Westfalia del 1648 e con la creazione del sistema internazionale moderno. Con la fine della Guerra dei Trent'Anni cominciano così ad apparire territori delimitati da frontiere fisse all'interno dei quali solo il sovrano governante aveva il potere di comandare e nessun altro soggetto poteva intervenire negli affari interni di tale Stato: per la prima volta nella storia apparivano soggetti simili agli Stati moderni che caratterizzano il sistema internazionale odierno. La nuova struttura, se era basata sul comando esclusivo di un sovrano sul territorio delimitato, non escludeva che tale territorio potesse subire modifiche attraverso guerre, matrimoni o a successioni di sangue¹⁰³. Infatti, l'obiettivo principale di politica estera era l'ingrandimento del territorio attraverso la guerra con stati limitrofi. Una guerra che avrebbe permesso al vincitore di occupare parti del territorio della potenza

¹⁰³ M.W. ZACHER, *The Territorial Integrity Norm: International Boundaries and Use of Force*, in *International Organization*, volume 55, 2001, pp. 215–250.

sconfitta¹⁰⁴. Esisteva quindi il principio di sovranità territoriale ma il sistema internazionale non garantiva ancora l'integrità territoriale. Questo sistema sarebbe durato fino alla fine della Prima Guerra mondiale.

I riferimenti all'integrità territoriale sarebbero continuati con il Patto Briand – Kellogg del 1928 che aveva come obiettivo quello di eliminare la guerra quale strumento di politica internazionale. Si può dedurre, anche se non indicato direttamente, che le parti contraenti non avrebbero più tollerato l'occupazione o l'espansione territoriale tramite mezzi militari. E, la risposta delle grandi potenze europee all'invasione tedesca della Polonia conferma tale posizione.

La fine della Seconda Guerra mondiale e la stesura della Carta delle Nazioni Unite avrebbero portato ad ulteriori rafforzamenti del principio di integrità territoriale. Infatti, l'articolo 2 paragrafo 4 di quest'ultima sancisce che “i Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”¹⁰⁵. Sulla base poi della risoluzione 1514 del 1960 sull'indipendenza dei popoli sotto dominio coloniale si nota come il principio - che fino ad ora aveva, come visto precedentemente, una valenza principalmente nell'ambito delle potenze occidentali - viene espanso anche ai nuovi stati nati dalla decolonizzazione. Infatti, il quarto punto di tale risoluzione sancisce che “si porrà fine a tutte le azioni armate e alle misure repressive di qualsiasi tipo contro i popoli dipendenti, al fine di permettere a questi popoli di esercitare pacificamente e liberamente il loro diritto alla completa indipendenza, e si rispetterà l'integrità del loro territorio nazionale”¹⁰⁶. Da notare come tale espansione è dimostrata anche dall'integrazione del principio negli statuti della Lega Araba del 1945, dell'Organizzazione degli Stati Americani del 1948 e dell'Organizzazione dell'Unità Africana del 1968¹⁰⁷.

Particolare importanza riveste inoltre la “Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità con la carta delle Nazioni Unite” del 1970 (Risoluzione 2625). Quest'ultima mette in relazione diretta i due principi analizzati: quello di integrità territoriale e quello di autodeterminazione dei popoli. Infatti, nel paragrafo dedicato a quest'ultimo principio, viene indicato che “nessuna disposizione dei paragrafi precedenti potrà essere interpretata come un'autorizzazione o un incoraggiamento a qualsiasi azione che possa smembrare o minacciare, in tutto o in parte l'integrità territoriale o l'unità politica di qualsiasi Stato sovrano e indipendente che si comporta in conformità con il principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli qui sopra enunciato, e questo dotato di un governo che rappresenti l'intero popolo appartenente al territorio senza distinzione di razza, credo o colore”¹⁰⁸. Tale dichiarazione enuncia, come sottolineato dal professor Arangio Ruiz¹⁰⁹, il “latente” contrasto che vi è tra i due principi: se, da un lato, tutti gli stati devono garantire la libera autodeterminazione a tutti i popoli sotto dominio coloniale, straniero o razzista, dall'altro, devono anche tener conto del principio di

¹⁰⁴ M.W. ZACHER, *op. cit.*, pp. 215–250.

¹⁰⁵ *Statuto delle Nazioni Unite e Statuto della Corte Internazionale di Giustizia*, Articolo 2, 26 giugno 1945.

¹⁰⁶ Assemblea Generale, *Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples*, A/RES/1514, 14 dicembre 1960.

¹⁰⁷ M.W. ZACHER, *op. cit.*, pp. 215–250.

¹⁰⁸ Assemblea Generale, *Declaration on principles of international law concerning friendly relations and cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, A/RES/2625, 24 ottobre 1970.

¹⁰⁹ G. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, pp.523-552.

integrità territoriale. Nel caso della decolonizzazione il problema non si è posto dal momento che la prevalenza del principio di autodeterminazione era ovvia; ma in casi più dubbi, come per esempio in casistiche riguardanti popolazioni metropolitane con aspirazioni secessioniste, il problema sembra persistere. Dal momento che il popolo di una regione potrebbe ricollegarsi al principio di autodeterminazione per portare avanti una guerra di secessione nei confronti dello Stato sovrano, ci sarebbero potute essere ripercussioni forti sul sistema internazionale dato che si sarebbero potute interpretare le varie disposizioni a riguardo come un incoraggiamento all'uso della forza da parte di movimenti secessionisti. L'ultimo paragrafo della dichiarazione del 1970 serve essenzialmente ad evitare tale abuso, ma rimane difficile, come vedremo per esempio nel caso del Nagorno-Karabakh, determinare il punto di equilibrio tra i due principi e l'atteggiamento che gli stati terzi devono avere di fronte a conflitti di questo tipo. Infine, andrebbe ricordato anche l'Atto Finale di Helsinki, il quale sancisce che qualsiasi modifica di frontiera deve avvenire tramite un trattato pacifico¹¹⁰.

I trattati e le risoluzioni analizzate portano ad affermare che il principio di integrità territoriale è strettamente legato al concetto di sovranità e al divieto di aggressione. Infatti, dalla lettura del Patto della società delle Nazioni, del Patto Kellogg-Briand e della Carta delle Nazioni Unite, si comprende che, per violazione dell'integrità territoriale di uno Stato, si intende l'uso della forza o la minaccia dell'uso della forza, e quindi l'aggressione, da parte di uno Stato al fine di occupare una parte del territorio dell'altro. Essendo il crimine di aggressione parte dello *ius cogens*, si può considerare che il rispetto del principio di integrità territoriale ne faccia ugualmente parte. Da notare però che tale principio regola le interazioni tra i soggetti di diritto internazionale e, più particolarmente, tra gli Stati. Di conseguenza, non è applicabile ad un popolo. La soggettività internazionale dei Movimenti di Liberazione Nazionale e il loro status giuridico molto simile a quello di uno Stato, permetterebbe l'applicabilità di tale principio, ma la stessa carta delle Nazioni Unite esclude tale possibilità concedendo il diritto a tali movimenti di usare la forza contro un dominio coloniale, straniero o razzista. Per quanto riguarda invece i movimenti insurrezionali si può ritenere che un conflitto tra questi ultimi e il governo costituito, in sostanza una guerra civile, possa essere considerato come un conflitto internazionale a patto che una parte del territorio dello Stato sia sotto controllo effettivo degli insorti, come in Nagorno-Karabakh. In tale ottica, nel paragrafo seguente, cercheremo di determinare se – ed eventualmente da parte di chi - vi sia stata effettivamente violazione dell'integrità territoriale dell'Azerbaijan.

2 - La creazione della cosiddetta Repubblica dell'Artsakh e la prima guerra del Nagorno-Karabakh: una violazione dell'integrità territoriale dell'Azerbaijan?

In un suo scritto¹¹¹, Otto Luchterhandt espone la seguente opinione: il diritto all'autodeterminazione del popolo del Nagorno-Karabakh ha una valenza superiore rispetto all'integrità territoriale dell'Azerbaijan. Tale tesi si basa sull'analisi giuridica e la decisione presa nel 1921 dalla Lega delle Nazioni nel caso delle Isole Aland. Egli cita il seguente passo: “se la base più fondamentale di queste norme, cioè la sovranità territoriale, è assente, o perché la formazione dello Stato non è stata completata, o perché lo Stato si trova in un periodo di transizione o di dissoluzione, allora, dal punto di vista giuridico, si crea una situazione

¹¹⁰ M.W. ZACHER, *op. cit.*, pp. 215–250.

¹¹¹ O. LUCHTERHANDT, *op. cit.*, pp. 42-48.

discutibile e incerta.”¹¹² Continua riferendosi all’altro enunciato in cui si sottolinea che “in tali condizioni, può essere applicato il principio secondo cui le persone dovrebbero esercitare l’autodeterminazione [...] possono sorgere nuove pretese da alcune parti di una nazione, che hanno vecchi legami tradizionali basati su una lingua o civiltà comune, portando a risultati in relazione alle libertà interne ed esterne”¹¹³. Secondo il professore tedesco, esiste un’analogia tra il caso delle Isole Aland e il caso del Nagorno-Karabakh. E ciò lo porta ad affermare che, nel contesto della dissoluzione dell’Unione Sovietica e della creazione del nuovo stato indipendente dell’Azerbaijan, quest’ultimo non fosse “dotato” in tale momento di una sovranità territoriale abbastanza stabile da garantire la prevalenza della sua integrità territoriale rispetto al diritto all’autodeterminazione del popolo nagornino.

Tale approccio però, come enunciato in precedenza¹¹⁴, sarebbe fin troppo contrastante con la posizione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e della Comunità Internazionale. Tenteremo allora di analizzare la questione secondo un’altra prospettiva.

Affronteremo la problematica, la secessione della regione dall’Azerbaijan e la creazione della Repubblica di Artsakh, considerando due fasi temporali distinte: la dichiarazione di indipendenza del 2 settembre 1991 e l’occupazione militare della regione e dei territori azeri circostanti avvenuta durante la prima guerra del Nagorno-Karabakh nel 1992.

Analizzando la prassi della Corte Internazionale di Giustizia ci si rende conto della similitudine tra la dichiarazione di Indipendenza del Kosovo del 2008 e la dichiarazione di indipendenza del Nagorno-Karabakh del 1991. Infatti, le situazioni sono simili sia a livello storico sia a livello giuridico e sono caratterizzate da due dichiarazioni unilaterali di indipendenza non accettate dal governo costituito. La differenza è che, per il caso del Kosovo, la Corte Internazionale di Giustizia si è espressa nel 2010 in un parere consultivo richiesto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla “conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d’indipendenza del Kosovo”. Ciò non è avvenuto nel caso del Nagorno-Karabakh ma, basandoci sul parere precedente enunciato, si può verificare se la dichiarazione del 1991 possa essere considerata conforme al diritto internazionale. Per tale analisi ci baseremo sul comunicato di stampa della Corte pubblicato il 25 luglio 2010¹¹⁵.

Nel suo parere la Corte inizia con il seguente quesito: esiste una norma di diritto internazionale che vieta le dichiarazioni unilaterali di indipendenza? La risposta è stata molto chiara: “la prassi degli Stati in questi ultimi casi non rivela l’emergere, nel diritto internazionale, di una nuova norma che vieti che tali dichiarazioni siano fatte”¹¹⁶. Viene precisato che è stato sottolineato il fatto che un tale divieto sarebbe implicitamente contenuto nel principio di integrità territoriale. Ma la Corte chiarisce poi che tale principio va applicato soltanto alle relazioni interstatali e che quindi esso non può riguardare la dichiarazione di indipendenza di una regione parte di uno Stato sovrano. Applicando questo ragionamento alla dichiarazione di indipendenza del Nagorno-Karabakh, avvenuta il 2 settembre 1991, si deduce che l’adozione di quest’ultima non abbia potuto violare alcuna norma di diritto internazionale vigente e nemmeno il principio di

¹¹² O. LUCHTERHANDT, *op. cit.*, p. 45-46.

¹¹³ O. LUCHTERHANDT, *op. cit.*, p. 46.

¹¹⁴ Vedi capitolo 2 di questo testo, *Profili di diritto internazionale: il principio di autodeterminazione dei popoli e la sua applicazione al conflitto del Nagorno-Karabakh*, p.30.

¹¹⁵ Corte Internazionale di Giustizia, sentenza del 22 luglio 2010, caso *conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d’indipendenza del Kosovo*.

¹¹⁶ Corte Internazionale di Giustizia, sentenza del 22 luglio 2010, caso *conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d’indipendenza del Kosovo*.

integrità territoriale applicato all'Azerbaijan dal momento che si trattava di una semplice regione autonoma e non di uno Stato.

Questa legittimità non può però essere estesa alla guerra che ha seguito la dichiarazione di indipendenza. Infatti, nello stesso parere, la Corte Internazionale di Giustizia si è soffermata sui casi della Rhodesia del Sud, di Cipro del Nord e della Repubblica Srpska. In questi tre casi il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite aveva condannato le relative dichiarazioni di indipendenza. La Corte ha però precisato che tale opposizione del Consiglio di Sicurezza trovava fondamento non nell'esistenza di un divieto di dichiarare unilateralmente la propria indipendenza, ma nel fatto che tali dichiarazioni erano state accompagnate da azioni che violano norme imperative del diritto internazionali come, per esempio, il divieto dell'uso della forza.

Come enunciato nel primo capitolo¹¹⁷, la dichiarazione di indipendenza del 1991 non era stata accompagnata da nessuna operazione militare e riguardava soltanto il territorio dell'Oblast autonomo di epoca sovietica. Invece, l'espansione territoriale della Repubblica di Artsakh a fine 1994 era avvenuta a seguito di una guerra. La violazione dell'integrità territoriale dell'Azerbaijan è avvenuta quindi, tra il 1992 e il 1994, durante la prima guerra del Nagorno-Karabakh. Tale violazione è stata perpetrata da due soggetti del diritto internazionale: l'esercito di difesa del Nagorno-Karabakh e l'Armenia.

L'esercito di difesa del Nagorno-Karabakh insieme al Consiglio del Karabakh, come già detto¹¹⁸, possono essere considerati come un movimento insurrezionale che, dal 1991, aveva ottenuto il controllo effettivo sul territorio e la popolazione della regione. Proprio per questo motivo il conflitto iniziato nel 1992 può essere considerato come un conflitto internazionale e non come un conflitto rientrante nella categoria delle guerre civili¹¹⁹.

Tuttavia, l'occupazione delle regioni circostanti (i cd Distretti) ha costituito una flagrante violazione del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite e del principio del rispetto dell'integrità territoriale azera.


Ancora più palese è la violazione di tale divieto e principio da parte dell'Armenia. Infatti, se per l'esercito e il Consiglio regionale del Karabakh possono persistere alcuni dubbi sul fatto che siano effettivamente soggetti del diritto internazionale e quindi destinatari del divieto dell'uso della forza, riguardante l'Armenia e il suo esercito tali dubbi scompaiono dal momento che si tratta di uno Stato vero e proprio. L'Armenia, appoggiando militarmente il movimento insurrezionale, avrebbe quindi violato due norme di diritto internazionale: il divieto di riconoscere prematuramente e appoggiare i movimenti insurrezionali in conflitto con uno stato terzo e, ugualmente, il divieto dell'uso della forza. Perciò si può affermare che, nell'ambito della prima guerra del Nagorno-Karabakh, l'Armenia ha violato l'integrità territoriale dell'Azerbaijan. Inoltre, in entrambi i casi (Armenia ed esercito di difesa del Nagorno-Karabakh) si può aggiungere alle violazioni precedentemente citate anche l'occupazione militare di territori appartenenti all'Azerbaijan e popolati da azeri: i cd Distretti.

¹¹⁷ Vedi capitolo 1 di questo testo, *La questione del Nagorno-Karabakh: inquadramento*, p.9.

¹¹⁸ Vedi capitolo 2 di questo testo, *Profili di diritto internazionale: il principio di autodeterminazione dei popoli e la sua applicazione al conflitto del Nagorno-Karabakh*, p. 31.

¹¹⁹ G. ARANGO-RUIZ, *op. cit.*, pp.523-552.

Ovviamente, questo rientra nel quadro della violazione dell'integrità territoriale dell'Azerbaijan, ma il fatto che dei territori esterni al territorio dell'Oblast sono stati occupati e integrati nella Repubblica di Artsakh viola ugualmente il principio dell'*uti possidetis*. Infatti, se si osserva la cartina a destra¹²⁰ si nota come il territorio originario della Repubblica dell'Artsakh auto dichiarata indipendente nel 1991 (territori 1, 6, 3, ovest del 4 e nord del 2) rappresenti solo il cinquanta per cento del territorio della stessa repubblica dopo la vittoria della guerra, che ha visto le



forze armene impossessarsi anche del resto dei distretti di Hadroust (2) e Martouni (4), occupare interamente dei distretti di Kashatagh (7), Shahoumian (5) e una parte del distretto di Askeran (1). Anche a voler considerare prevalente il principio di autodeterminazione su quello di integrità territoriale rispetto all'Oblast, tale espansione territoriale va comunque considerata come frutto di un illecito internazionale.

Siamo precedentemente arrivati alla conclusione che il Consiglio del Nagorno-Karabakh e il suo esercito fossero un movimento insurrezionale che ha lottato e ha ottenuto la secessione dal territorio dell'Azerbaijan con l'appoggio dell'Armenia. Abbiamo ugualmente negato che potesse beneficiare dello status di movimento di liberazione nazionale. Nonostante ciò, non abbiamo negato che, teoricamente, la popolazione della regione fosse beneficiaria del diritto di autodeterminazione e quindi potesse avere il diritto alla secessione. Questo diritto non è stato però riconosciuto nella prassi internazionale, che tende a far prevalere il rispetto dell'integrità territoriale dell'Azerbaijan, specialmente di fronte alle evidenti violazioni di norme dello *ius cogens* perpetrate dall'esercito del Nagorno-Karabakh e da quello armeno durante la guerra del 1992. Ciò ci spinge ad adottare una linea più moderata affermando che, nonostante la popolazione del Nagorno-Karabakh possa essere teoricamente considerata beneficiaria del diritto di autodeterminazione esterno, per preservare anche l'integrità territoriale azera, sarebbe stato preferibile optare per una forma di autodeterminazione interna. Questa, come analizzato precedente¹²¹, si sarebbe potuta concretizzare nella concessione di un forte grado di autonomia alla regione. Da notare come tutte queste considerazioni devono essere collocate in un contesto temporale specifico, ovvero tra il 1991 e il 1994, perché, con gli eventi del 2020 (Guerra dei 44 Giorni, vinta dall'Azerbaijan.) e poi, come vedremo del 2023

¹²⁰ Sito dell'ufficio del Nagorno-Karabakh di Washington. Mappa delle delimitazioni amministrative della Repubblica di Artsakh.

¹²¹ Vedi capitolo 2 di questo testo, *Profili di diritto internazionale: il principio di autodeterminazione dei popoli e la sua applicazione al conflitto del Nagorno-Karabakh*.

(“Operazione antiterroristica azera ed esodo dei nagornini), la situazione “ha trovato soluzione”. La forte autonomia avrebbe potuto essere il modo per conciliare gli interessi azeri e armeni e permettere alla popolazione nagornina di continuare a vivere nella regione. Ciò non toglie che l’adozione di un tale regime di autonomia possa favorire in futuro il ritorno degli esodati.

3 – Il precedente del Kosovo: analisi comparativa

Osservando gli aspetti storici e giuridici della situazione del Kosovo, si possono facilmente delineare similitudini con la situazione del Nagorno-Karabakh. Nonostante ciò, l’atteggiamento della comunità interazionale, e delle Nazioni Unite, nei confronti delle due situazioni è stato diverso. Sorge quindi il seguente quesito: perché due casi così simili sono stati affrontati in modo così diverso?

3.1 – Comparazione storica

La storia delle due regioni è caratterizzata da molte similitudini ma anche da alcune differenze, le quali ultime potrebbero spiegare la reazione diversa della comunità internazionale.

La conquista della regione del Kosovo da parte del Regno dei Serbi avvenne in tempi storici lontani. Essa avvenne nel XII secolo ed il territorio kosovaro acquisì una forte importanza spirituale agli occhi della popolazione. La regione fu poi conquistata dall’Impero Ottomano e rimase sotto dominio turco fino alle guerre balcaniche (1912 – 1913) per poi ritornare sotto il controllo del secondo regno di Serbia nel 1913. Allo scoppio della Prima guerra mondiale, la regione fu teatro di aspri combattimenti e, con la Conferenza di Parigi del 1919, questa entrò a far parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Nel 1929, a seguito del crollo di quest’ultimo, la regione fu incorporata nell’appena istituito Regno di Jugoslavia. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale il territorio fu prima occupato dall’esercito tedesco e, in seguito, dall’esercito italiano venendo inglobato nel progetto mussoliniano della cosiddetta Grande Albania. Infine, nel 1945, il Kosovo fu incorporato nella Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia.

La storia più recente del Kosovo inizia con la stesura della prima costituzione della Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia nel 1946 e, soprattutto, con l’adozione della seconda Costituzione, nel 1963. In particolare, l’articolo 111 di quest’ultima attribuiva alla regione lo status di “provincia autonoma” della Repubblica Socialista di Serbia¹²². Ritroviamo qui una forte similitudine con la situazione del Nagorno-Karabakh essendo entrambe due regioni costituzionalmente autonome all’interno di una Repubblica federata socialista. Inoltre, i territori erano abitati in maggioranza da una popolazione etnicamente diversa da quella della Repubblica nella quale risiedevano. Nel 1979, gli armeni costituivano il 75,9% dell’intera popolazione della regione del Nagorno-Karabakh, mentre quella albanese del Kosovo rappresentava circa l’81,6% all’inizio degli anni 90’. Per tale motivo, era stato concesso uno

¹²² *Constitution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia*, articolo 111, Belgrado, 7 aprile 1963.

status autonomo alle due regioni; tuttavia, tale status, come sottolineato precedentemente¹²³, era stato poco applicato nel caso del Nagorno-Karabakh e, nel caso del Kosovo, era stato caratterizzato da politiche e misure del tutto discriminatorie e violente nei confronti della popolazione. Tale status fu infine abolito in entrambi i casi quando, nel 1989, il presidente serbo Slobodan Milosevic¹²⁴ lo revocò alla regione del Kosovo e quando, nel 1991, il Soviet supremo della RSS dell'Azerbaijan fece lo stesso per la regione del Nagorno-Karabakh. Le conseguenze di queste due decisioni sono simili. In risposta alla decisione presa da Milosevic, l'Assemblea kosovara dichiarò l'indipendenza del territorio il 2 luglio 1990. Tale decisione fu confermata da un referendum indetto il 22 settembre 1991 che fu seguito, il 24 maggio 1992, dall'elezione non ufficiale di Ibrahim Rugova, quale primo presidente kosovaro. L'indipendenza della regione fu riconosciuta solamente dall'Albania. Lo stesso avvenne per il Nagorno-Karabakh con la sola differenza che gli eventi furono cronologicamente invertiti. Mentre nel caso del Kosovo la dichiarazione di indipendenza avvenne in risposta all'abolizione dello status autonomo, nel caso del Nagorno-Karabakh fu proprio la dichiarazione di indipendenza - avvenuta il 2 settembre 1991 tramite referendum - a spingere il Soviet Supremo della RSS dell'Azerbaijan ad abolire lo status autonomo della regione. Come l'Albania per il Kosovo, l'Armenia fu l'unico Stato a riconoscere l'indipendenza del Nagorno-Karabakh. Così, in seguito alle due dichiarazioni d'indipendenza cominciarono a formarsi, in entrambe le regioni, dei gruppi armati organizzati aventi lo scopo di portare a termine il processo di indipendenza attraverso l'uso della forza: l'Esercito di Liberazione del Kosovo¹²⁵ e l'Esercito di difesa dell'Artsakh. Questi due eserciti avrebbero combattuto per la liberazione dei loro territori nelle due guerre che sarebbero scoppiate in Nagorno-Karabakh nel 1992 e nel 1998 in Kosovo. Le cause delle due guerre, il loro svolgimento e le loro conseguenze sono i principali punti di differenza tra le due situazioni.

La prima guerra del Nagorno-Karabakh scoppiò immediatamente dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, che era stato l'unica potenza in grado di mantenere stabilità nella regione. Con il crollo di quest'ultima, la dichiarazione di indipendenza della regione e con l'aumento costante delle tensioni tra l'Esercito di liberazione del Nagorno-Karabakh appoggiato dall'esercito armeno e l'esercito azero, la guerra fu inevitabile ed ebbe rapidamente inizio. Nel caso del Kosovo, le cause della guerra come il suo svolgimento sono leggermente diverse.

La guerra del Kosovo scoppia nel 1998, sette anni dopo la prima dichiarazione di indipendenza della regione. Come nel caso del Nagorno-Karabakh, il conflitto inizia in un contesto di dissoluzione di uno stato federale. Infatti, tra il 1991 e il 1999, i territori della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e, in seguito, della Repubblica Federale di Jugoslavia – stato successore della RSF di Jugoslavia nato nel 1992 – saranno teatro di tre conflitti: la guerra di indipendenza della Slovenia (1991), la guerra in Croazia (1991-1995) e la guerra in Bosnia - Erzegovina (1992-1995). Questi conflitti avrebbero portato prima alla dissoluzione della RSF di Jugoslavia e, poi, al ridimensionamento della RF di Jugoslavia dopo l'indipendenza e l'intervento NATO in Bosnia ed Erzegovina. Insieme alla guerra in Kosovo queste guerre verranno chiamate “Guerre jugoslave”. Uno dei motivi dell'inizio della guerra Kosovo è

¹²³ Vedi capitolo 2 di questo testo, *Profili di diritto internazionale: il principio di autodeterminazione dei popoli e la sua applicazione al conflitto del Nagorno-Karabakh*, pp. 27-29.

¹²⁴ Il presidente della Repubblica di Serbia dal 1989 al 1997.

¹²⁵ M. ARAKELIAN, *Kosovo and Karabakh: a parallel or different? Comparative analysis of the principle of self-determination in the cases of Kosovo and Karabakh*, 2010, p. 16.

proprio questo clima di tensione e conflitti territoriali che spinge l'Esercito di Liberazione del Kosovo a prendere le armi contro le forze di polizia e militari serbe. Questo quadro era simile a quello che avrebbe portato alla guerra in Nagorno-Karabakh. Ma vi è altro. Infatti, dal 1989, Slobodan Milosevic, era diventato presidente della Repubblica Socialista di Serbia ed aveva cominciato a adottare una politica nazionalista e discriminatoria nei confronti della popolazione albanese del Kosovo abolendo nel 1989 lo status autonomo della regione. Il 26 giugno 1990, le autorità serbe sciolsero l'Assemblea del Kosovo¹²⁶. In risposta a queste misure la regione si dichiarò indipendente, elesse un presidente e cominciò a formare un esercito. Nel 1996 cominciarono gli scontri tra l'Esercito di Liberazione del Kosovo e le forze serbe. Questi ultimi erano scontri leggeri e non ancora equiparabili ad una guerra. Quest'ultima iniziò soltanto nel 1998 e gli scontri armati si propagarono rapidamente su tutto il territorio kosovaro. Da questo punto di vista si potrebbe pensare che i due conflitti in analisi siano simili ma la differenza fondamentale è che durante il conflitto kosovaro, le forze serbe perpetrarono, lungo tutta la durata del conflitto, molteplici massacri di civili, mentre ciò non avvenne, se non nelle prime fasi del conflitto, in Nagorno-Karabakh (massacro di Khojaly). Infatti, la guerra del Kosovo fu caratterizzata da dodici episodi di violenza contro la popolazione civile, tra i quali il massacro di Donje Prekaze del 5 marzo 1998 (60 vittime civili)¹²⁷, il massacro di Gornje Obrinje del 16 settembre 1998 (16 vittime civili)¹²⁸, il massacro di Suva Reka del 26 marzo 1999 (o ancora il massacro di Meja del 27 aprile 1999). Una tale violenza nei confronti della popolazione civile è tra le cause principali all'origine dell'intervento della NATO ed è altresì componente delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Con la risoluzione 1160 del Consiglio di Sicurezza del 31 marzo 1998, quest'ultimo condanna "l'uso eccessivo della forza da parte della polizia serba contro i civili e manifestanti pacifici in Kosovo"¹²⁹. Successivamente, il Consiglio di Sicurezza ne adottò due altre: la risoluzione 1199 del 23 settembre 1998 e la risoluzione 1203 del 24 ottobre del 1998. Con la prima fu espressa la profonda preoccupazione riguardante il deterioramento della situazione umanitaria in Kosovo di fronte allo sfollamento di 230 000 civili kosovari e fu ribadita la condanna dell'uso eccessivo della forza contro i civili da parte delle forze serbe. Inoltre, venne richiesto alle parti di concordare una soluzione politica in modo da raggiungere un cessare il fuoco¹³⁰. Sulla base di questa risoluzione furono avviate due trattative di pace con il governo di Belgrado. La prima fu condotta dall'OSCE che, il 16 ottobre 1998, raggiunse un accordo con la RF di Jugoslavia premettendo lo stabilimento di una missione di verifica sul territorio kosovaro nota come Kosovo Verification Mission. L'obiettivo tale missione fu quello di garantire pacificamente l'applicazione delle misure contenute nella risoluzione 1199. L'intervento dell'OSCE nel conflitto può ricordare le trattative avviate dal Gruppo di Minsk durante la Prima guerra del Nagorno-Karabakh, ma questo intervento si limitò alla mediazione senza alcun invio di missione. Il conflitto in Kosovo si distingue ulteriormente da quello in Nagorno-Karabakh per via del secondo accordo raggiunto con Belgrado. Infatti, il 15 ottobre 1998, la NATO firmò un accordo con il governo serbo che avrebbe permesso lo stabilimento

¹²⁶ D. BETHLEHEM e M. WELLER, *The Yugoslav crisis in international law: general issues, part I*, 1997, Cambridge.

¹²⁷ D. BETHLEHEM e M. WELLER, *op. cit.*

¹²⁸ H. KRIEGER, *The Kosovo Conflict and International Law: an Analytical Documentatio 1974-1999*, 2001, Cambridge, p.28.

¹²⁹ Consiglio di Sicurezza dell'ONU, *The letters from the United Kingdom (S/1998/223) and the United States (S/1998/272)*, S/RES/1160, 31 marzo 1998.

¹³⁰ Consiglio di Sicurezza dell'ONU, *The situation in Kosovo*, S/RES/1199, 23 settembre 1998.

di una missione aerea di verifica nota come Eagle Eye. Con la risoluzione del Consiglio di sicurezza 1203 del 24 ottobre, le parti si sarebbero poi complimentate per gli accordi raggiunti e avrebbero ribadito la necessità di prevenire una catastrofe umanitaria¹³¹. Nonostante gli accordi raggiunti massacri di civili continuarono. Per questo motivo, il 30 gennaio 1999, il Consiglio della NATO dichiarò che, in caso di necessità, avrebbe autorizzato bombardamenti aerei sul territorio della RF di Jugoslavia¹³². Si tentò di un compromesso tra le parti durante i Colloqui di Rambouillet del 6 febbraio 1999 ma l'accordo da essi scaturito non fu firmato né dalla Jugoslavia né dalla Russia e i combattimenti continuarono. Per questo motivo, il 23 marzo 1999 il Segretario Generale della NATO dette l'ordine di iniziare l'operazione militare aerea sul territorio serbo¹³³. Nel giugno dello stesso anno Milosevic e le truppe Serbe furono costrette ad arrendersi ed accettare le condizioni dell'accordo di Rambouillet che prevedeva il ritiro delle forze serbe da territorio kosovaro che sarebbe stato posto sotto il controllo di una forza militare NATO di 30.000 uomini nota come Forze per il mantenimento della pace in Kosovo. Questa presenza internazionale sarebbe stata sancita dalla risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999 che prevedeva l'istituzione di una forma di amministrazione ad interim nel quadro della quale la popolazione del Kosovo avrebbe goduto di una sostanziale autonomia all'interno della Repubblica federale di Jugoslavia, e che avrebbe assicurato un'amministrazione transitoria, nonché l'istituzione e la supervisione di istituzioni democratiche provvisorie di autogoverno necessarie perché tutti gli abitanti del Kosovo potessero vivere in pace e in condizioni di normali¹³⁴. Questa risoluzione pose fine alla Guerra del Kosovo e ristabilì nella regione uno status di autonomia maggiore rispetto a quello che gli era stato revocato nel 1989.

In conclusione, benché le origini storiche di entrambe le situazioni siano simili, i conflitti armati da esse scaturiti si distinguono per molti aspetti. Nel caso del Nagorno-Karabakh l'intervento della comunità internazionale si è "limitato" a tentativi di mediazione e di risoluzioni da parte del Consiglio di Sicurezza che richiedeva la cessazione delle ostilità; nell'altro, questo intervento ha assunto le vesti di un'operazione militare massiccia. Inoltre, le pratiche violente messe in atto dalle forze serbe si distinguono totalmente da quelle avvenute durante i due conflitti del Karabakh. In Kosovo, sono stati perpetrati crimini di guerra che hanno dato luogo ad una crisi umanitaria massiccia, ciò che ha spinto la comunità internazionale ad un intervento più ampio e diretto. Nonostante ciò, non è da escludere che negli ultimi tre anni il Nagorno-Karabakh sia stato ugualmente teatro di una crisi umanitaria. Infine, le conseguenze dei conflitti sono diverse. Mentre il Nagorno-Karabakh, dopo la sua vittoria, è riuscito a completare il processo di secessione dal territorio dell'Azerbaijan diventando *de facto* uno stato indipendente, il Kosovo ha ottenuto una forma di autonomia ed auto-governo molto ampio grazie all'amministrazione *ad interim* dell'ONU. Soltanto nel 2008, con la dichiarazione unilaterale di indipendenza del 17 febbraio e l'adozione di una costituzione, che il Kosovo avrebbe portato a termine il processo di formazione di uno stato indipendente riconosciuto da molti Stati della comunità internazionale. Infine, la Corte Internazionale di Giustizia si sarebbe espressa su questa dichiarazione di indipendenza nel 2010 dichiarando che non vi fosse nessuna norma di diritto internazionale pattizio o consuetudinario

¹³¹ Consiglio di Sicurezza dell'ONU, S/RES/1203, 24 ottobre 1998.

¹³² Consiglio Nord Atlantico, *Statement by the North American Council on Kosovo*, Press release (99)12, 30 giugno 1999.

¹³³ Segretario Generale della NATO, *Press Statement by Dr. Javier Solana, Secretary General of NATO*, Press release (1999)040, 23 marzo 1999.

¹³⁴ Consiglio di Sicurezza dell'ONU, S/RES/1244, 10 giugno 1999.

che impedisse la promulgazione di tale atto. Ciò ci permette di spostare la chiave di analisi delle due situazioni sul piano giuridico.

3.2 – Comparazione giuridica

Nell'analisi giuridica delle due situazioni sarà necessario affrontare la seguente tematica: la formazione di uno stato ed il suo riconoscimento. Ci troviamo infatti in due situazioni nelle quali è *de facto* apparso un nuovo soggetto dell'ordinamento giuridico internazionale riconosciuto o meno da vari Stati della comunità internazionale. E quindi interessante chiedersi quando e come un territorio, alla luce dell'ordinamento internazionale, può essere considerato a tutti gli effetti come uno Stato.

Con la dichiarazione di indipendenza del 2 settembre 1991 e la vittoria della Prima Guerra del Nagorno-Karabakh, Stepanakert porta a termine il processo di secessione dall'Azerbaijan. Nel caso del Kosovo invece è la guerra terminata nel 1999 che permette a Pristina di raggiungere un alto grado di autonomia per poi dichiararsi indipendente il 17 febbraio del 2008. Sorge quindi il seguente quesito: possono questi due enti territoriali essere considerati come degli Stati e quindi come soggetti principali dell'ordinamento giuridico internazionale?

L'articolo 1 della Convenzione di Montevideo sui diritti ed obblighi degli Stati del 1933 (che appare essere ricognitiva del diritto consuetudinario) sancisce che “Uno Stato, in quanto persona del diritto internazionale, deve possedere le seguenti caratteristiche: (a) una popolazione permanente; (b) un territorio definito; (c) un governo; (d) la capacità di instaurare relazioni con gli altri Stati”¹³⁵. Da questa definizione, la dottrina ha elaborato due teorie: la teoria dichiarativa e la teoria costitutiva¹³⁶.

La prima si basa esattamente sulla definizione di Stato contenuta nell'articolo 1 della Convenzione di Montevideo. Infatti, per i sostenitori di tale teoria uno Stato viene considerato come tale dal momento che soddisfa le quattro caratteristiche. Queste, analizzate in modo più preciso, possono essere riassunte nel modo seguente:

- per popolazione permanente si intende un gruppo di individui che, in modo costante, dimostra la volontà di essere considerato come popolo appartenente ad una nazione (perciò la comunità di individui deve essere stabile¹³⁷).
- per territorio definito si intende una zona geografica ben delimitata attraverso frontiere all'interno della quale la comunità di individui vive (una parte della dottrina¹³⁸ sostiene che nel caso di dispute territoriali riguardanti le frontiere non si possa considerare rispettata la condizione di “territorio definito”¹³⁹).

¹³⁵ Convenzione di Montevideo, *Convention on rights and duties of states*, Montevideo, 26 dicembre 1933.

¹³⁶ A. ECKERT, *Constructing states: The role of the international community in the creation of new states*, in *Journal of public and international affairs*, Princeton, 2002, vol. 13, p. 19-39.

¹³⁷ A. ECKERT, *op. cit.*, p. 19-39.

¹³⁸ J. CRAWFORD, *The international and comparative Law Quarterly*, Cambridge, 2015, vol. 64, p. 984-986.

¹³⁹ A. ECKERT, *op. cit.*, p. 19-39.

- per governo si intende un'istituzione capace di mantenere un controllo effettivo sulla popolazione vivente nel territorio statale (un governo indipendente, ovvero capace di prendere decisioni senza essere controllato da un ente superiore od estero¹⁴⁰).
- per la capacità di instaurare relazioni con gli altri stati non si intende l'effettiva instaurazione di relazioni ma la capacità istituzionale e costituzionale del governo di farlo (le relazioni instaurate e le decisioni prese, come il governo, non devono in alcun modo essere influenzate da un ente superiore o estero¹⁴¹).

Basandosi su tali teorie e su tali caratteristiche è possibile affermare che sia il Kosovo sia la Repubblica dell'Artsakh prima del 2023, potevano essere considerati come Stati. Infatti, entrambe le regioni sono abitate da una popolazione stabile che ha espresso la volontà di diventare componente di uno Stato tramite due referendum. Inoltre, entrambe sono dotate di un territorio definito e controllato da un governo effettivo. La repubblica di Artsakh era dotata di una Costituzione che prevedeva un presidente della Repubblica eletto democraticamente attraverso il suffragio universale. Il presidente era coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un parlamento unicamerale. Inoltre, lo Stato disponeva ugualmente di un Ministero degli Affari Esteri che gestiva relazioni estere. Nonostante ciò, queste istituzioni sarebbero state sciolte nel settembre del 2023. Il Kosovo era ugualmente dotato di una Costituzione promulgata il 15 giugno 2008. Questa prevede un Presidente della Repubblica, un parlamento detentore del potere legislativo, un governo detentore del potere esecutivo diretto da un Primo Ministro ed una Corte Costituzionale. Inoltre, il Kosovo dispone ugualmente di un Ministero degli Affari Esteri e della Diaspora. Nonostante ciò, sussistono dubbi sulla reale effettività di queste istituzioni. Infatti, la presenza di tre missioni internazionali sul territorio (UNMIK, EULEX e KFOR) riduceva drasticamente il ruolo delle istituzioni propriamente kosovare. Nel campo dell'amministrazione civile e in quello dell'aiuto umanitario le decisioni venivano prese dalla KFOR e dalla UNMIK mentre lo sviluppo della democrazia era affidato alla missione ONU appoggiata dall'OSCE. In sostanza, molte delle decisioni maggiori, nonché rappresentatività del territorio erano portate avanti dalle missioni internazionali. Perciò, anche se il Kosovo riempiva teoricamente le condizioni per la statualità di Montevideo, nel pratico queste non erano del tutto rispettate.

Sembrerebbe quindi che, alla luce della teoria dichiarativa, il Nagorno-Karabakh poteva esser considerato come Stato mentre il Kosovo non del tutto. Tuttavia, con l'analisi della seconda teoria, potremo affermare il contrario.

La teoria costitutiva può essere considerata come più "selettiva" rispetto alla prima. Infatti, i sostenitori di tale teoria ritengono che per essere considerato Stato, un territorio, oltre che possedere le quattro caratteristiche di Montevideo, deve essere riconosciuto da altri Stati o soggetti della comunità internazionale. Nonostante ciò, il soddisfacimento delle quattro condizioni di statualità rimane comunque un elemento fondamentale nella teoria costitutiva perché, come sostenuto da H. Kelsen – sostenitore della teoria costitutiva – il riconoscimento di uno Stato non possedente delle quattro caratteristiche da parte di un altro Stato costituirebbe un illecito internazionale¹⁴². Nonostante ciò, il riconoscimento politico da parte di un altro Stato

¹⁴⁰ A. ECKERT, *op. cit.*, p. 19-39.

¹⁴¹ A. ECKERT, *op. cit.*, p. 19-39.

¹⁴² H. KELSEN, *Principles of International Law*, Columbia, 1954, Vol. 54, No.2, pp.304-308.

ha preso molta più importanza con la dissoluzione dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia. Infatti, nel riconoscere i nuovi soggetti nati dalla dissoluzione delle due federazioni gli stati hanno tralasciato le quattro componenti necessarie alla statualità. Nel suo testo, A. Eckert, sottolinea il caso della Georgia e della Bosnia ed Erzegovina. In entrambi i casi la situazione territoriale e sociale era molto instabile dal momento che entrambi gli Stati erano confrontati a varie rivendicazioni separatiste (Abkhazia e Ossezia in Georgia; popolazione serba in Bosnia). Questo metteva a repentaglio la soddisfazione delle quattro condizioni di statualità dal momento che non vi era né una popolazione permanente, né un territorio definito, e nemmeno un governo effettivo e funzionale¹⁴³. L'autrice sostiene che nella prassi, da quel momento in poi, l'atto politico di riconoscimento sia diventato più importante delle condizioni di Montevideo per la definizione e l'esistenza di uno Stato.

Basandosi su questa teoria, l'analisi delle due situazioni cambia drasticamente. Infatti, se la Repubblica dell'Artsakh soddisfa le quattro condizioni di statualità, non ha ricevuto nessun riconoscimento internazionale se non dall'Armenia (in modo ufficioso e nemmeno ufficiale). Il Kosovo invece è riconosciuto attualmente da 101 dei 193 stati membri delle Nazioni Unite ma non riempie del tutto le condizioni di Montevideo. Sembrerebbe quindi che il Kosovo, alla luce della teoria costitutiva, possa essere considerato come uno Stato contrariamente alla Repubblica dell'Artsakh.

Le situazioni del Kosovo e del Nagorno-Karabakh sono strettamente legate. Si tratta della storia di due popolazioni e regioni che, nello stesso periodo storico, hanno lottato per ottenere la propria indipendenza da uno stato del quale non si sentivano parte. Si tratta della storia di due conflitti sanguinanti e violenti nei confronti della popolazione civile, specialmente nel caso del Kosovo. Infine, si tratta della storia di due territori che hanno portato a termine la propria lotta per l'indipendenza e che hanno raggiunto la statualità. Nonostante le tante similitudini, le due situazioni rimangono distinte su vari punti di vista. In primo luogo, l'intervento della comunità internazionale è stato drasticamente inferiore nel caso del Nagorno-Karabakh. Questo si spiega probabilmente per la piega aveva preso il conflitto in Kosovo in materie di diritti umani e trattamento de civili. In secondo luogo, le conseguenze delle due guerre sono state molto diverse dal momento che la Repubblica dell'Artsakh ottenne, dopo la vittoria, il controllo effettivo e esclusivo del territorio mentre il Kosovo è stato, ed è ancora, posto sotto amministrazione *ad interim* dell'ONU. Infine, entrambi le questioni hanno avuto un epilogo opposto dal momento che la Repubblica di Artsakh, dopo avere raggiunto l'indipendenza, è stata prima drasticamente ridotta a seguito della Seconda guerra del Nagorno-Karabakh del 2020, per poi essere del tutto sciolta a seguito dell'operazione antiterroristica del 19 settembre 2023 della quale discuteremo successivamente.

¹⁴³ A. ECKERT, *op. cit.*, p. 19-39.

VI – Gli sviluppi più recenti ed individuazione di soluzioni

Dal 2020 in poi la situazione in Nagorno-Karabakh ha preso una piega sfavorevole alla popolazione nagornina. La seconda guerra del Nagorno-Karabakh (autunno 2020) ha permesso alle forze azere di riconquistare la maggior parte delle regioni della Repubblica dell'Artsakh che, a seguito della sconfitta, si era ridotta al territorio originale dell'Oblast autonomo sovietico meno la regione di Shushi e Hadrout. Tale situazione sarebbe cambiata drasticamente con l'ulteriore intervento delle forze azere del settembre 2023, che avrebbe provocato l'esodo di tutta la popolazione verso l'Armenia.

1 – “L’operazione anti-terroristica” azera del 19 settembre 2023: la “riconquista” della regione contesa

Il 19 settembre 2023 le forze azere diedero il via ad un'operazione militare in Nagorno-Karabakh. Tale decisione fu presa, secondo il Ministero degli Affari Esteri azero¹⁴⁴, in seguito alla morte di sei persone dovuta all'esplosione di mine presumibilmente armene nel distretto azero di Khojavend. L'obiettivo di questa operazione sarebbe stato quello di distruggere, con l'utilizzo di armi di precisione, le installazioni militari presenti nella regione per, infine, smantellare il governo separatista della regione. La così dichiarata “operazione antiterroristica” si sarebbe concretizzata nel bombardamento della città di Stepanakert (capoluogo della regione) causando la morte di 27 persone tra le quali 2 civili¹⁴⁵ e, si sarebbe conclusa in un giorno. Grazie alla mediazione della Russia, fu raggiunto un accordo il 21 settembre nella città azera di Yevlakh. Tale accordo avrebbe previsto lo smantellamento sia dell'esercito di difesa del Nagorno-Karabakh sia del governo nagornino. Tutto ciò sarebbe avvenuto sotto supervisione delle forze armate russe. Infine, l'accordo avrebbe portato alla dissoluzione delle istituzioni repubblicane della regione a far data del 1° gennaio 2024. Esso, infine, prevedeva la reintegrazione della popolazione armena della regione in Azerbaijan attraverso l'ottenimento del passaporto azero. Nonostante quest'ultima clausola, la popolazione armena del Nagorno-Karabakh, per timore delle misure che avrebbe potuto adottare il governo azero avrebbe, in grande maggioranza, rifiutato tale possibilità preferendo rifugiarsi nella vicina regione armena del Syunik. Secondo le autorità armene¹⁴⁶, il numero di abitanti sfollati avrebbe superato le 100.000 persone. Per questo motivo fu inviata in Nagorno-Karabakh una missione umanitaria ONU il 1° ottobre 2023 avente l'obiettivo di valutare i bisogni umanitari¹⁴⁷.

¹⁴⁴ Al Jazeera, *Azerbaijan launches new military operation in Nagorno-Karabakh, as tensions with Yerevan escalate, defence ministry says Armenian firing points, combat assets and military facilities are the targets*, 19 settembre 2023, Doha.

¹⁴⁵ BBC, *Azerbaijan launches operation against Nagorno-Karabakh and demands surrender*, 20 settembre 2023, Londra.

¹⁴⁶ RadioFreeEurope, *Armenian Exodus From Nagorno-Karabakh Tops 100,000; UN Readies For Visit*, 30 settembre 2023, Praga.

¹⁴⁷ ANSA, *Una missione Onu nel Nagorno Karaback, prima volta in 30 anni*, 1° ottobre 2023, Lachin.

In conclusione, l'operazione azera è stata un successo. Dopo trent'anni di forti tensioni e svariati scontri armati, la regione del Nagorno-Karabakh / Repubblica dell'Artsakh, è ad oggi di nuovo sotto il controllo effettivo dell'Azerbaijan. Nonostante ciò, persiste il problema degli sfollati nagorini fuggiti dalle proprie abitazioni.

2 - Prospettive per il futuro

Di fronte ad un esodo di massa della popolazione del Nagorno-Karabakh ci si chiede quale possa essere l'epilogo della questione. Sarà possibile il ritorno della popolazione armena nella regione? L'Azerbaijan potrà fornire le garanzie di sicurezza necessarie al rientro dei rifugiati? L'Armenia, avendo accolto oltre 100.000 rifugiati, sarà in grado e volenterosa di gestire tale situazione da un punto di vista interno?

2.1- Posizione azera

Sin dall'accordo del 21 settembre 2023 il governo azero ha espresso chiaramente la sua posizione circa gli assetti futuri, offrendo alla popolazione nagornina la possibilità di scegliere tra due opzioni. La prima è quella di continuare a risiedere nella regione, a condizione di richiedere ed ottenere il passaporto azero. In tal caso, il Ministero della Difesa azero assicura la "protezione e sicurezza amministrativa, sociale, scolastica, medica, religiosa" della popolazione nel "rispetto delle leggi della Repubblica dell'Azerbaijan e delle norme di diritto umanitario internazionale"¹⁴⁸. La seconda, invece, è l'abbandono della regione per rifugiarsi nella vicina Armenia. In tal caso, le autorità azere si impegnano ad aprire corridoi umanitari e stazioni di ricezione sulla strada di Lachin (unica strada che collega il Nagorno-Karabakh all'Armenia) in modo da garantire l'evacuazione della popolazione dalle zone di pericolo. Inoltre, verrà fornita assistenza medica, alimenti ed acqua alle donne, ai bambini, agli anziani e alle persone malate, diversamente abili o ferite¹⁴⁹.

Sembrerebbe quindi che le autorità azere non siano contrarie allo stabilimento definitivo della popolazione nagornina nella regione nel rispetto della legge azera. Sembrerebbe infatti che Baku possa fornire le condizioni di sicurezza necessarie alla convivenza pacifica dei due popoli nel suo territorio, nel rispetto della legge azera e delle norme di diritto internazionale. Nonostante ciò, alcune personalità politiche e la popolazione armena, sono rimaste diffidenti al riguardo. Infatti, vi sono state molte prese di posizioni a riguardo da parte di personalità politiche internazionali tra le quali Josep Borrell (Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell'Unione Europea) ha sottolineato che "l'escalation militare non deve essere usata come pretesto per forzare l'esodo della popolazione locale". Per molti, tra i quali Luis Moreno Ocampo, tale pratica potrebbe essere considerata come un tentativo di pulizia etnica da parte delle autorità azere¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Ministero della difesa della Repubblica dell'Azerbaijan, *Statement by Azerbaijan's Ministry of Defense*, 19 settembre 2023, Baku.

¹⁴⁹ Ministero della difesa della Repubblica dell'Azerbaijan, *Statement by Azerbaijan's Ministry of Defense*, 19 settembre 2023, Baku.

¹⁵⁰ L.M. OCAMPO, "Current genocides and the consistent international practice to deny them." *Summary of the case of Nagorno-Karabakh*, 2022, Sao Paolo.

2.2 – Posizione armena

Nell'analisi della posizione armena distingueremo tra la posizione della popolazione e dei rappresentanti armeni della regione di Nagorno-Karabakh e quella delle autorità della Repubblica di Armenia.

Come detto, il governo separatista dell'Artsakh si è definitivamente arreso abbandonando ogni pretesa secessionistica. Se, *de jure*, le istituzioni democratiche del Nagorno-Karabakh sono esistite fino al 2023, *de facto*, dalla sconfitta militare, non avevano più alcun potere sul territorio della regione. Il governo di Stepanakert ha cessato di esistere il 1° gennaio 2024. Per quanto riguarda la popolazione della regione non viene nascosto un forte senso di paura. Infatti, molti abitanti della regione tremano all'idea di dover abitare nella regione sotto la giurisdizione azera. Il giornalista armeno Siranush Sargsyan sembra riassumere in modo molto chiaro la questione: “Non so se nessuno qui, se nessun armeno in Nagorno-Karabakh potrebbe immaginare di essere contemporaneamente integrato ed essere in sicurezza”¹⁵¹. Anche Artak Belgaryan (ex Primo Ministro dell'Artsakh) si è espresso sulla questione: “Le persone qui temono di essere ancora confrontati al rischio di genocidio e pulizia etnica, ed è per questo motivo che la stragrande maggioranza è fuggita dal paese”¹⁵². In definitiva, le assicurazioni e le garanzie di Baku non sarebbero bastate a cancellare le cicatrici profonde lasciate da lunghi anni di tensioni e di odio.

Dal lato delle autorità della Repubblica di Armenia vi è una chiara disponibilità ad assistere i rifugiati. Il Ministero della Salute armeno, con l'aiuto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'UNHCR, ha accolto e curato tutti i rifugiati provenienti dall'Azerbaijan. Inoltre, le autorità armene hanno ripartito i rifugiati nelle varie città del paese, fornendo loro un aiuto economico. Per quanto riguarda invece la posizione del governo sulla situazione, si delinea un quadro abbastanza chiaro. Infatti, le autorità armene riconoscono l'integrità territoriale dell'Azerbaijan e il suo controllo sulla regione del Nagorno-Karabakh. Inoltre, ALEN Simonyan (Presidente dell'Assemblea Nazionale) ha confermato la diffidenza dei rifugiati all'idea di rientrare in Azerbaijan¹⁵³. Come la popolazione nagornina, le autorità armene temono per la sicurezza rifugiati in caso di rientro in territorio azero. Nonostante ciò, l'obiettivo principale del governo Pashinyan è stato raggiunto: mettere un termine alle lunghe tensioni con l'Azerbaijan relative al Nagorno-Karabakh e avanzare nel negoziato sul trattato di pace.

In conclusione, il problema persistente sembrerebbe essere quello della sicurezza dei rifugiati in caso di rientro in Azerbaijan. La popolazione stessa non sembra voler compiere questo passo per timore di possibili ritorsioni nonostante il fatto che Baku, attraverso le sue dichiarazioni, abbia dimostrato chiaramente la volontà di gestire la situazione in modo pacifico per garantire una convivenza duratura. Per tale ragione, vale la pena, nella prospettiva di una possibile soluzione, di prendere in considerazione un modello amministrativo che ha garantito stabilità in Italia: il modello del Trentino – Alto Adige.

¹⁵¹ V, Pietromarchi, *What lies ahead for the Armenians of Nagorno-Karabakh*, in *Al Jazeera*, 22 settembre 2023, Stepanakert.

¹⁵² V, Pietromarchi, *What lies ahead for the Armenians of Nagorno-Karabakh*, in *Al Jazeera*, 22 settembre 2023, Stepanakert.

¹⁵³ Armenews, *La question de l'autodétermination du Karabakh est close pour Erevan*, 30 novembre 2023, Yerevan.

3 – L’applicazione del modello di autonomia del Trentino – Alto Adige: un possibile strumento per garantire il rientro della popolazione armena.

La Regione autonoma del Trentino – Alto Adige è composta da due province autonome: La provincia di Trento e la provincia di Bolzano. La prima è abitata principalmente da abitanti parlanti l’italiano, mentre la seconda è popolata al 69.5% da abitanti aventi come madre lingua il tedesco. Fino al 1918 la regione faceva parte del Regno Austro-Ungarico. Solo con gli accordi di Saint-Germain-en-Laye del 10 settembre 1919, questa fu annessa all’Italia. Con l’avvento del fascismo e delle sue politiche la popolazione fu “italianizzata” e l’uso della lingua tedesca fu vietato. Durante la Seconda guerra mondiale, la regione fu occupata ed annessa al Terzo Reich. La questione dell’autonomia avrebbe cominciato ad essere discussa soltanto con la fine del secondo conflitto mondiale e il ritorno della regione sotto la giurisdizione italiana. Il 5 settembre 1946, nell’ambito della Conferenza di Parigi, fu firmato il cosiddetto Accordo De Gasperi-Gruber. Tale accordo prevedeva una forma di autonomia esecutiva e legislativa delle province di Trento e Bolzano nell’ambito della Repubblica italiana. Questa autonomia era necessaria a preservare l’identità culturale, linguistica e garantire uno sviluppo economico e politico libero della popolazione della provincia. Inoltre, l’accordo prevedeva¹⁵⁴:

- l’insegnamento primario e secondario della lingua materna.
- l’uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue.
- il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni.
- l’eguaglianza di diritti per l’ammissione a pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.

Infine, nell’accordo vi erano comprese delle clausole che avrebbero posto le basi per possibili accordi di libera circolazione degli individui e merci tra la regione e la vicina Austria.

Il 26 febbraio 1948 fu approvata la legge costituzionale numero cinque riguardante lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige. Questa prevedeva, in conformità con all’articolo 116 della costituzione, la creazione di una regione autonoma con poteri legislativi primari e secondari e poteri esecutivi. La divisione della regione in due province autonome avvenne con questa legge¹⁵⁵.

Durante gli anni 50’ e 60’ del secolo scorso, la popolazione della regione appariva sempre più insoddisfatta dall’accordo De Gasperi – Gruber e dalla massiccia immigrazione di italiani nella regione. Questo portò alla creazione di gruppi radicali, anche armati, che perpetrarono alcuni attentati (strage di Cima Vallona). In seguito a queste tensioni le autorità italiane ed austriache iniziarono altre trattative che avrebbero portato, nel 1972, alla firma dell’accordo noto come “Pacchetto per l’Alto Adige”. Tale accordo prevedeva la modifica e l’aggiunta di alcune disposizioni allo statuto della regione approvato nel 1948. Nacque così il secondo statuto della regione autonoma del Trentino – Alto Adige che avrebbe attribuito una competenza legislativa

¹⁵⁴ Accordo De Gasperi – Gruber, 5 settembre 1946, Parigi.

¹⁵⁵ Legge Costituzionale numero 5, *Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige*, 13 Marzo 1948, Roma.


ad entrambe le province, competenza però maggiore per la provincia di Bolzano in modo da tutelare ulteriormente le minoranze di lingua tedesca.

Nell'applicare questo modello alla regione del Nagorno-Karabakh, per cercare di garantire un rientro sicuro della popolazione armena in Azerbaijan, bisogna tener conto della divisione socio-culturale della regione. Infatti, il capoluogo della regione (Stepanakert) è stato il centro sociale, culturale e politico della popolazione armena fino a quando era ancora abitata da essa. Invece, la città di Shushi ha una storia strettamente legata alla cultura azero-musulmana. Questa distinzione è molto simile a quella che vi è tra Bolzano e Trento, dal momento che la prima è abitata principalmente da una popolazione culturalmente e linguisticamente tedesca, mentre la seconda è del tutto italiana per entrambi gli aspetti. Proprio per questo motivo viene attribuito un potere legislativo maggiore alla provincia di Bolzano. L'obbiettivo sarebbe quindi il seguente:

Sulla falsa riga delle disposizioni dell'accordo De Gasperi – Gruber, l'Azerbaijan dovrebbe concludere un accordo con l'Armenia per attribuire uno status di autonomia alla regione del Nagorno-Karabakh al fine di prevedere:

- una forma di potere legislativo ed esecutivo primario e secondario attribuito alla regione a seconda della materia politica in questione (politica estera, economica...);
- l'insegnamento dell'armeno al livello secondario e primario negli istituti scolastici della regione;
- l'eguaglianza di diritti per l'ammissione a pubblici uffici dell'intera nazione;
- la libera circolazione di merci ed individui tra la regione e l'Armenia attraverso il corridoio di Lachin.

L'accordo con l'Armenia sarebbe necessario soprattutto per mettere in atto l'ultima disposizione. Da tale accordo l'Azerbaijan dovrebbe poi inserire nella propria costituzione le disposizioni necessarie alla creazione di una regione autonoma, alla quale dovrebbe poi essere concesso il potere di approvare il proprio statuto. Tale regione autonoma dovrebbe essere composta da due province autonome: la provincia autonoma di Stepanakert e la provincia autonoma di Shushi. Come la provincia di Bolzano, la prima sarebbe dotata, in modo da preservare l'identità armena della popolazione, di un potere legislativo maggiore. Osservando la cartina a destra la situazione potrebbe essere la seguente: l'oblast sovietico originale comprendeva i territori 1, 2, 3, 4 e 5. La zona verde (5) rappresenterebbe la provincia autonoma di Shushi mentre le altre quattro zone (1, 2, 3, 4) rappresenterebbero la provincia autonoma di Stepanakert.



Una tale autonomia, garantita da un accordo internazionale, dalla costituzione dell'Azerbaijan e da uno statuto regionale approvato da un'assemblea regionale dai rappresentanti della popolazione potrebbe essere una rassicurazione importante per i rifugiati nagornini che, potrebbero rientrare in relativa sicurezza nelle loro abitazioni. Nonostante ciò, è necessario precisare che l'applicazione di tale modello alla situazione del Nagorno-Karabakh è puramente teorico. Infatti, la possibilità che tale accordo sia raggiunto rimane minima dal momento che l'Azerbaijan non appare disposto a cedere il controllo appena ottenuto su una regione contesa da anni. Questo modello potrebbe tuttavia avere applicazione effettiva in un futuro lontano.

Conclusioni

L'analisi storico-giuridica della questione mi ha permesso di giungere alle seguenti conclusioni.

In un primo momento, basandosi sull'ordinamento giuridico sovietico, si può affermare che, teoricamente, al momento della dissoluzione dell'Unione Sovietica, la popolazione del Nagorno-Karabakh era beneficiaria del diritto di autodeterminazione esterna esercitabile tramite la secessione dalla Repubblica dell'Azerbaijan.

Nonostante ciò, non appena si sposta la chiave di lettura verso l'ordinamento giuridico internazionale appare sempre più complicato sostenere tale affermazione. Per questo motivo è stata fatta una distinzione fondamentale tra il diritto all'autodeterminazione esterna e quella interna. Infatti, se nella Storia il campo di applicazione del principio di autodeterminazione esterna è sempre stato estremamente ristretto al punto di essere applicato effettivamente nel solo periodo della decolonizzazione, il principio di autodeterminazione interna invece, ha acquisito sempre più importanza nell'ambito delle controversie territoriali riguardanti regioni con aspirazioni secessionistiche. Il motivo di ciò appare evidente. Infatti, la costruzione di un nuovo sistema di relazioni internazionali iniziata con fine della Seconda Guerra mondiale e basata sulla Carta delle Nazioni Unite, su vari trattati e dichiarazioni citati precedentemente, mostra la volontà degli Stati di raggiungere un'era di pace duratura. In tale contesto, il principio di autodeterminazione dei popoli (nella sua dimensione esterna) veniva equiparato ad un ordigno militare pronto a scoppiare, dal momento che avrebbe permesso alle popolazioni di regioni con aspirazioni secessioniste di rivendicare il proprio diritto ad autodeterminarsi e quindi, di innescare, nel peggiore dei casi, guerre civili. Proprio per evitare tale degenerazione, la comunità internazionale, attraverso la stessa Carta delle Nazioni Unite, i trattati e le dichiarazioni citate, ha mostrato una posizione ferrea riguardo al rispetto dell'integrità territoriale degli Stati. Uno degli esempi spiccati di tale andazzo è sicuramente la risoluzione 2625 dell'Assemblea Generale dell'ONU del 1970 che esprime in modo chiaro il rapporto di controllo reciproco che entrambi i principi devono avere nei confronti dell'altro: l'uno esiste e viene applicato nel rispetto dell'altro. Nonostante ciò, per evitare il contrasto evidente tra il principio di autodeterminazione esterna e quello dell'integrità territoriale, è stata spostata l'analisi verso l'aspetto interno del principio di autodeterminazione dei popoli, concretizzabile con l'ottenimento, da parte della regione in questione, di uno statuto di forte autonomia all'interno del territorio dello Stato sovrano. Questa analisi, insieme a quella portata avanti dal professore Luchterhandt, ha permesso di affermare in un secondo momento, che la popolazione del Nagorno-Karabakh, agli occhi dell'ordinamento giuridico internazionale, non è beneficiaria del diritto di autodeterminazione esterna ma bensì di quella interna.

In un terzo momento, il paragone storico giuridico con la situazione del Kosovo rappresenta, a parer mio, una parentesi necessaria nell'analisi della questione del Nagorno-Karabakh. Questa non ci permette di avanzare nella comprensione del rapporto esistente tra i due principi citati precedentemente, ma mostra, in modo chiaro, come certe situazioni, per quanto simili esse siano, possono essere affrontate in modo totalmente diverso. Ad oggi, quelle che erano due regioni autonome all'interno di Repubbliche Socialiste federate, sono diventate, da un lato uno Stato riconosciuto da molti altri Stati della comunità internazionale, e dall'altro una "semplice" regione spopolata dell'Azerbaijan. Inoltre, un altro aspetto interessante analizzato grazie a questo paragone è il modo nel quale uno Stato viene a crearsi all'interno del sistema internazionale e, soprattutto, come la possibilità di affermarsi nella comunità internazionale in quanto tale sia, con il passare degli anni, sempre più legata al riconoscimento da parte degli altri Stati.

Infine, l'ultimo capitolo è necessario a concludere il discorso iniziato nei primi tre. L'esposizione degli eventi più recenti permette di spostarsi da un'analisi teorica ad una più pratica. Infatti, la fine della controversia territoriale, avvenuta attraverso la ripresa del controllo della regione da parte dell'Azerbaijan nel settembre 2023, ha portato ad una situazione propizia all'applicazione di un modello di autonomia regionale basato sul principio di autodeterminazione interna. Ormai, nella mente delle autorità armenie e della popolazione nagornina, nonché nella mia, è ben chiaro ed accettato che la via della secessione non è più contemplabile. Rimane invece contemplabile, è la via dell'autodeterminazione interna. Per tale motivo ho esteso la mia analisi comparativa ad un'altra regione: il Trentino – Alto Adige. Infatti, quest'ultima rappresenta un modello di autonomia funzionante e duraturo che ha permesso a popolazioni di lingua tedesca di essere integrati nell'unità nazionale italiana preservando sempre le proprie caratteristiche socio-culturali. Nell'ultima parte ho provato ad applicare tale modello al caso del Nagorno-Karabakh, in modo da permettere la reintegrazione della popolazione armena nel territorio azero. Nonostante ciò, questa proposta rimane per ora solamente teorica dal momento che entrambi le parti, per il momento, non desiderano affatto cambiare la situazione venuta a formarsi. Tale modello potrebbe quindi essere applicabile soltanto tra qualche anno e, solamente se l'Azerbaijan fosse disposto ad accertarlo.

Il conflitto del Nagorno-Karabakh ha rappresentato una sfida difficile sia per i paesi coinvolti sia per gli studiosi che hanno provato ad analizzarlo in chiave giuridica internazionale. La situazione creata nel corso degli anni ha rappresentato uno scrigno traboccante di richiami all'ordinamento giuridico internazionale; alcuni dei quali sono stati analizzati in questo elaborato. Altri invece, come per esempio il rispetto dei diritti umani oppure la questione della pulizia etnica potrebbero essere di ispirazione per altri scritti sulla regione.

Bibliografia

Monografie ed articoli in rivista

- 1 - Z. AVALOV, *Independence of Georgia in international politics 1918-1921*, 1924, Parigi.
- 2 - G. ARANGIO-RUIZ, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale: Dalla Carta delle Nazioni Unite all'Atto di Helsinki (CSCE)*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, ottobre – dicembre 1983, vol. 50, pp.523-552.
- 3 - M. ARAKELIAN, *Kosovo and Karabakh: a parallel or different? Comparative analysis of the principle of self-determination in the cases of Kosovo and Karabakh*, 2010, Yerevan.
- 4 - W.R. BATSELL, *Soviet Rule in Russia*, 1929, New York.
- 5 - D. BETHLEHEM e M. WELLER, *The Yugoslav crisis in international law: general issues, part I*, 1997, Cambridge.
- 6 - A. CASSESE, *Diritto Internazionale*, 2021, Bologna, p.169.
- 7 - M. CATTARUZZA, *Il principio di autodeterminazione dei popoli dalla fine della Prima guerra mondiale alla decolonizzazione*, in *Scienza e Politica per una storia delle dottrine*, 2019, vol. 31, pp. 205-112.
- 8 - S. E. CORNELL, *Undeclared War: The Nagorno-Karabakh Conflict reconsidered* in *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies*, 1997, volume 20, n.4, pp 4-6.
- 9 - S. E. CORNELL, *The Nagorno-Karabakh Conflict*, 1999, Uppsala.
- 10 – M. CRAVEN e R. PARFITT, *Statehood, Self-determination and Recognition*, 2018, Oxford.
- 11 - J. CRAWFORD, *The international and comparative Law Quarterly*, Cambridge, 2015, vol. 64, p. 984-986.
- 12 - J. CRAWFORD, *The creation of States in International Law*, 2006, Oxford.
- 13 - A. CRISTESCU, *The right to self-determination: historical and current development on the basis of United Nations instruments: study / prepared by Aureliu Cristescu, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, E/CN.4/Sub.2/404/Rev.1, 1981.
- 14 - A. ECKERT, *Constructing states: The role of the international community in the creation of new states*, in *Journal of public and international affairs*, Princeton, 2002, vol. 13, p. 19-39.

- 15 - O. FELLUGA, *Il Nagorno-Karabakh. Le interpretazioni di un conflitto*, 2015.
- 16 - A. FERRARI, *L'Armenia perduta. Viaggio nella memoria di un popolo*, 2019, Salerno.
- 17 - C. HILL, *The South Caucasus As Part Of The Soviet Union: The Period 1921–1936*, 2010, Cambridge.
- 18 - R. HOVANNISIAN, *The Republic of Armenia: Vol.1, the first year, 1918-1919*, 1971, Berkeley.
- 19 - H. KRIEGER, *The Kosovo Conflict and International Law: an Analytical Documentation 1974-1999*, 2001, Cambridge.
- 20 - V.L. LENIN, *Opere complete*, Vol. 26, 1966, Roma.
- 21 - O. LUCHTERHANDT, *Nagorny Karabakh's right to state independence according to international law*, 1993, Boston.
- 22- B. MAGAS, *The destruction of Yugoslavia: Tracking the Break-Up 1980-1992*, 1993, Londra.
- 23 - L.M. OCAMPO, "Current genocides and the consistent international practice to deny them." *Summary of the case of Nagorno-Karabakh*, 2022, Sao Paolo.
- 24 - P. PICONE, *Gli obblighi erga omnes tra passato e futuro*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2015, vol. 98, pp. 1081-1108.
- 25 - N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, 2014, Torino.
- 26 - L. SANNA, *Aspetti evolutivi del principio di autodeterminazione dei popoli*, 2006.
- 27 – E. SCISO, *L'intervento in Kosovo, Aspetti internazionalistici e interni*, 2001, Milano.
- 28 - J. SMITH, *Stalin as Commissar for Nationality Affairs, 1918-1922* in *Cambridge University press*, 24 novembre 2009, Cambridge.
- 29 - S. TADEUSZ, *Russian Azerbaijan, 1905 – 1920: The shaping of a national identity*, 1985, Regno-Unito.
- 30 - C.J. WALKER, *Armenia: The Survival of a Nation*, 1° gennaio 1980, New York.
- 31 - W. WILSON, *Fourteen Points*, ID 3901, 8 gennaio 191
- 32 - M.W. ZACHER, *The Territorial Integrity Norm: International Boundaries and Use of Force*, in *International Organization*, volume 55, 2001, pp. 215–250.

Trattati, dichiarazioni, leggi, risoluzioni e comunicati stampa

- 1 - Accordo De Gasperi – Gruber, 5 settembre 1946, Parigi.
- 2 - Assemblea Generale, *Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples*, A/RES/1514, 14 dicembre 1960.
- 3 - Assemblea Generale, *Declaration on principles of international law concerning friendly relations and cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, A/RES/2625, 24 ottobre 1970.
- 4 - Assemblea Generale, *Definition of aggression*, A/RES/3314, 14 dicembre 1974.
- 5 - Consiglio di Sicurezza ONU, *Resolution 822 (1933)*, S/RES/822, 30 aprile 1993.
- 6 - Consiglio di Sicurezza dell'ONU, *The letters from the United Kingdom (S/1998/223) and the United States (S/1998/272)*, S/RES/1160, 31 marzo 1998.
- 7 - Consiglio di Sicurezza dell'ONU, *The situation in Kosovo*, S/RES/1199, 23 settembre 1998.
- 8 - Consiglio di Sicurezza dell'ONU, S/RES/1203, 24 ottobre 1998.
- 9 - Consiglio di Sicurezza dell'ONU, S/RES/1244, 10 giugno 1999.
- 10 - Consiglio Nord Atlantico, *Statement by the North American Council on Kosovo*, Press release (99)12, 30 giugno 1999.
- 11 - Costituzione (*legge fondamentale*) dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Articolo 72, Mosca, 7 ottobre 1977.
- 12 - *Constitution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia*, articolo 111, Belgrado, 7 aprile 1963.
- 13 - *Conference on Security and Co-operation in Europe Final Act*, Helsinki, 1° agosto 1975.
- 14 - Convenzione di Montevideo, *Convention on rights and duties of states*, Montevideo, 26 dicembre 1933.
- 15 - *Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli*, Articolo 7, Algeri, 4 luglio 1976.
- 16 - *Joint Statement of the Head of State in Tehran*, 7 May, 1992.

17 - Law on procedure for resolving questions connected with a union republic's secession from the USSR (URSS), 1990/252, del Soviet Supremo dell'URSS, 3 aprile 1990.

18 - Legge Costituzionale numero 5, *Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige*, 13 Marzo 1948, Roma

19 - Nazioni Unite, *Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary-General - on humanitarian ceasefire announced in Moscow*, 10 ottobre 2020.

20 - *Patti internazionali sui diritti dell'uomo*, Articolo 1, 16 dicembre 1966.

21 - *Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (protocollo II)*, 8 giugno 1977.

22 - Segretario Generale della NATO, *Press Statement by Dr. Javier Solana, Secretary General of NATO*, Press release (1999)040, 23 marzo 1999.

23 - *Statuto delle Nazioni Unite e Statuto della Corte Internazionale di Giustizia* 1945.

Giurisprudenza

1 - Corte internazionale di giustizia, sentenza del 30 giugno 1995, *Case concerning East Timor (Portugal v. Australia)*, par. 36-37.

2 - Corte Internazionale di Giustizia, sentenza del 22 luglio 2010, caso *conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo*, causa 2010/25.

Sitografia

1 - ANSA, *Una missione Onu nel Nagorno Karaback, prima volta in 30 anni*, 1° ottobre 2023, Lachin.

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2023/10/01/una-missione-onu-nel-nagorno-karaback-prima-volta-in-30-anni_338f6caf-884d-4843-bc25-daa3aab8358b.html

2 - Al Jazeera, *Azerbaijan launches new military operation in Nagorno-Karabakh, as tensions with Yerevan escalate, defence ministry says Armenian firing points, combat assets and military facilities are the targets*, 19 settembre 2023, Doha.

<https://www.aljazeera.com/news/2023/9/19/azerbaijan-launches-new-anti-terror-offensive-in-nagorno-karabakh>

3 - Archivi di stato della Repubblica dell'Armenia.
www.armarchives.am

- 4 - Armenews, *La question de l'autodétermination du Karabakh est close pour Erevan*, 30 novembre 2023, Yerevan.
https://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=110304
- 5 - A. E. Balistreri, *Batum, Conference and Treaties*, 1° giugno 2021.
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/batum_conference_and_treaties_of
- 6 - BBC, *Armenia-Azerbaijan: Why did Nagorno-Karabakh spark a conflict*, 12 novembre 2020
<https://www.bbc.com/news/world-europe-54324772>
- 7 - BBC, *Azerbaijan launches operation against Nagorno-Karabakh and demands surrender*, 20 settembre 2023, Londra.
<https://www.bbc.com/news/world-europe-66851975>
- 8 - C. Brown e F. Karim (Human rights watch), *Playing the “communal card”: Communal Violence and Human Rights*, 1° aprile 1995.
<https://www.hrw.org/reports/pdfs/g/general/general954.pdf>
- 9 - A. Demourian, *Armenia, Azerbaijan agree on cease-fire to end fighting*, 15 settembre 2022.
<https://apnews.com/article/russia-ukraine-azerbaijan-armenia-government-and-politics-bbf809ad3d368fa9c5c497a2d79e22d6>
- 10 - O. Figes, *1917: la Rivoluzione russa*, 6 agosto 2020.
https://www.storicang.it/a/1917-rivoluzione-russa_14627
- 11 - M. Kofman e L. Nersisyan, *The second Nagorno-Karabakh war, two weeks in*, in *War on the Rocks*, 14 ottobre 2020.
<https://warontherocks.com/2020/10/the-second-nagorno-karabakh-war-two-weeks-in/>
- 12 - N. Konarzewsa, *What’s behind the new round of clashes between Armenia and Azerbaijan*, 20 settembre 2022.
<https://neweasterneurope.eu/2022/09/20/armenia-azerbaijan-pelosi-russia-ukraine/>
- 13 - A.E. Kramer, *Azerbaijan Claims Capture of Key Town in Nagorno-Karabakh*, in *The New York Times*, 8 novembre 2020.
<https://www.nytimes.com/2020/11/08/world/europe/nagorno-karabakh-azerbaijan-shusha.html>
- 14 - J. Kucera, *As fighting rages, what is Azerbaijan’s goal?* in *EurasiaNet*, 29 settembre 2020
<https://eurasianet.org/as-fighting-rages-what-is-azerbaijans-goal>

- 15 - Vartan Matiossian, *Treaty of Batum (june 4, 1918)*, 2017.
[://thisweekinarmenianhistory.blogspot.com/2017/06/treaty-of-batum-june-4-1918.html](https://thisweekinarmenianhistory.blogspot.com/2017/06/treaty-of-batum-june-4-1918.html)
- 16 - B. McKernan, *Trench warfare, drones and cowering civilians: on the ground in Nagorno-Karabakh* in *The Guardian*, 13 ottobre 2020.
<https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/oct/13/trench-warfare-drones-and-cowering-civilians-on-the-ground-in-nagorno-karabakh>
- 17 - M. Mucilli, *L'abdicazione dello zar Nicola II Romanov*, 13 marzo 2022.
<https://www.fattiperlastoria.it/nicola-ii-romanov-abdicazione/>
- 18 - C. Mutafian, *1918. Échec turc en Arménie*, 2005.
<https://www.imprescriptible.fr/brochure/b10>
- 19 - Ministero della difesa della Repubblica dell'Azerbaijan, *Statement by Azerbaijan's Ministry of Defense*, 19 settembre 2023, Baku.
<https://mod.gov.az/en/news/statement-by-azerbaijan-s-ministry-of-defense-49363.html>
- 20 - Primo ministro della Repubblica di Armenia, *Statement by the Prime Minister of the Republic of Armenia, the President of the Republic of Azerbaijan and the President of the Russian Federation*, 10 novembre 2020.

<https://www.primeminister.am/en/press-release/item/2020/11/10/Announcement/>
- 21 - V. Pietromarchi, *What lies ahead for the Armenians of Nagorno-Karabakh*, in *Al Jazeera*, 22 settembre 2023, Stepanakert.
<https://www.aljazeera.com/news/2023/9/22/what-lies-ahead-for-the-armenians-of-nagorno-karabakh>
- 22 - La Repubblica archivi, *Mosca conferma, è stato un pogrom*, 16 marzo 1988.
<https://quotidiano.repubblica.it/edicola/searchdetail?id=http://archivio.repubblica.extra.kataweb.it/archivio/repubblica/1988/03/16/mosca-conferma-stato-un-pogrom.html&hl=&query=mosca+conferma%2C+%C3%A8+stato+un+pogrom&field=nel+testo&testata=repubblica&newspaper=REP&edition=nazionale&zona=sfoglio&ref=search>
- 23 - RadioFreeEurope, *Armenian Exodus From Nagorno-Karabakh Tops 100,000; UN Readies For Visit*, 30 settembre 2023, Praga.
<https://www.rferl.org/a/karabakh-armenian-exodis-100000-un-visit-azerbaijan/32616962.html>

